

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2012

465ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(3558) Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane

- e voti regionali n. 120 e 122 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il **PRESIDENTE** riferisce sullo svolgimento delle audizioni informali svoltesi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in occasione delle quali sono state depositate memorie e documenti che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato.

Il senatore **DIVINA** (*LNP*) illustra alcune proposte tese a riconsiderare i criteri fissati per l'individuazione delle province e ad ammettere alcune deroghe, in considerazione dell'omogeneità territoriale di alcune aree, nonché delle iniziative già avviate dai comuni per il passaggio ad altra provincia.

Il senatore **BOSCETTO** (*PdL*) illustra l'emendamento 1.54, diretto a prevedere una deroga per le province confinanti con Stati esteri, che abbiano stipulato accordi volti alla cooperazione transfrontaliera in base all'accordo di Schengen.

Il senatore **PASTORE** (*PdL*) ricorda le criticità sotto il profilo costituzionale e nei rapporti fra i diversi territori che il decreto presenta. I criteri definiti dai provvedimenti precedenti devono essere rispettati, ma la rottura del quadro istituzionale deve attenersi a una logica quanto mai rigorosa e non condizionata da interessi particolari locali. Illustra l'emendamento 1.61, che ripropone un tema già affrontato in sede di esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie. Esso prevede che non possono essere inclusi, nel territorio delle città metropolitane, territori corrispondenti a intere province diverse da quella trasformata. In proposito, sottolinea la necessità di chiarire le caratteristiche delle città metropolitane, che presuppongono una conurbazione e una continuità assoluta fra i comuni del territorio e la città, rispetto alle caratteristiche delle province, che restano un insieme di comuni, anche senza continuità territoriale. Inoltre, sottolinea l'opportunità di effettuare una verifica dell'interesse del comune capoluogo a trasformarsi in città metropolitana.

Il senatore **MANTICA** (*PdL*) illustra l'emendamento 1.7, diretto a prevedere che i requisiti per la sussistenza delle province siano considerati alternativamente e non in modo concorrente: infatti, a suo avviso, la condizione contestuale di un certo numero di abitanti e di una determinata estensione territoriale in molti casi dà luogo a un esito contraddittorio e illogico. Inoltre, non è pensabile, a suo avviso, ridefinire le circoscrizioni provinciali senza aver definito preventivamente le funzioni delle province, utili a individuare i bacini ottimali di riferimento dei diversi servizi. A tale riguardo, sottolinea l'improprietà dell'accorpamento della provincia di Monza e della Brianza alla città metropolitana di Milano, ignorando l'omogeneità dell'area brianzola che è compresa fra i vertici delle città di Lecco, Como e Monza ed è distinta storicamente dall'area di Varese; inoltre, appare contraddittorio il mantenimento di una distinta provincia per Sondrio.

Quanto alle città metropolitane, che dovrebbero costituirsi intorno ad agglomerati urbani che presentano una continuità omogenea, oltre al già citato caso dell'inclusione nell'area milanese dell'intera provincia di Monza e della Brianza, ricorda il caso delle province di Prato e Pistoia, interamente riunite nella città metropolitana di Firenze. A tale riguardo, pur mantenendo inalterata l'architettura del sistema, sottolinea la necessità di inserire elementi di flessibilità al fine di prevedere la possibilità di modifiche nella fase di attuazione, anche attraverso la consultazione delle popolazioni interessate in merito al destino dei comuni.

Il senatore **BOSCETTO** (*PdL*) sottolinea la necessità inderogabile di rispettare la scadenza naturale dei consigli provinciali per evitare gravi violazioni di diritti che hanno rango costituzionale, in particolare quelli di elettorato attivo e passivo. A tale riguardo, ricorda le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionali n. 48 del 2003, che ha sottolineato il diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali. Illustra, quindi, le proposte dirette a rinviare l'elezione degli organi provinciali al 2016, quando saranno venuti a scadenza tutti i consigli provinciali attualmente in carica. In alternativa, si potrebbe prevedere che le elezioni si svolgano nel 2014, rinviando al 2016 quelle per le province i cui organi scadranno in quell'anno.

Il senatore **VITALI** (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a considerare l'opportunità di accelerare l'esame, tenuto conto che la discussione in Assemblea potrebbe iniziare già la prossima settimana.

Il **PRESIDENTE** assicura che tale ipotesi sarà considerata dalla Presidenza. Inoltre, ricorda che giovedì 6 dicembre, alle ore 15, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari terrà un incontro con una delegazione del Consiglio d'Europa in merito alla Carta europea delle autonomie locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi, martedì 4 dicembre, alle ore 17,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3558

ordine del giorno

G/3558/1/1

CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante «Disposizioni urgenti in materia di province e città metropolitane», all'articolo 7 dispone che le elezioni per la costituzione degli organi delle nuove province istituite, nonché per il rinnovo degli organi delle province già istituite, si tengano in una data fissata fra il 1° e il 30 novembre 2013;

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, all'articolo 7, comma 1, stabilisce che: «A decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno»;

l'attuale situazione istituzionale prefigura esattamente il caso. specifico, dovendo si al contempo eleggere, nel corso dell'anno 2013, i rappresentanti al Parlamento nazionale, gli organi rappresentativi di alcune regioni, comuni e province, così come stabilito all'articolo 7 del presente decreto;

l'eventuale indizione dell'«Election day» comporterebbe un risparmio di circa 100 milioni di euro; impegna il Governo:

a dare attuazione al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, anche con iniziative legislative, che sia fissata un'unica data per le consultazioni elettorali regionali e amministrative coincidente con quella stabilita dal Presidente della Repubblica per le elezioni nazionali.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1

01.1

BEVILACQUA, BIANCHI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – (Regioni Obiettivo Convergenza 2007-2013). – 1. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto-legge le Regioni rientranti nell'Obiettivo Convergenza 2007-2013.».

01.2

BIANCHI, BEVILACQUA

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – (Regioni Obiettivo Convergenza 2007-2013). – 1. Nelle Regioni rientranti nell'Obiettivo Convergenza 2007-2013, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge non modificano l'attuale distribuzione sul territorio dei Presidi di legalità.».

1.1

TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

1.2

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

1.3

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014.

2. Le elezioni degli organi di governo delle province di cui al comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali province.

3. Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, in un'unica data nell'arco dell'anno, ivi compresi i casi in cui in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province oppure la scadenza di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente.

4. Nei casi in cui in una data compresa fra il 1o gennaio 2014 e il 30 aprile 2014 si verifichi la scadenza naturale del mandato degli organi delle province oppure la scadenza di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della provincia in qualità di commissario.

5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, il processo di riordino delle province di cui al comma 1, il sistema di elezione degli organi di governo delle province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

7. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 37, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) da dodici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) da dieci membri nelle altre province".

b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 47, è sostituito dal seguente:

"b) non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

c) Al comma 1 dell'articolo 64 sono soppresse le parole: "e provinciale".

7. In attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

1.4

NESSA, SACCOMANNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Ripristino di province soppresse)

1. L'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 è soppresso».

Consequentemente sopprimere gli articoli da 2 a 9.

1.5

SACCOMANNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato".».

1.6

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Le province devono possedere una dimensione territoriale non inferiore a milleseicento chilometri quadrati e una popolazione residente non inferiore a duecento mila abitanti».

1.8

TOMASELLI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «i

requisiti minimi stabiliti in una popolazione pari a 300.000 abitanti e in una superficie pari a 1.700 kmq, definiti sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione come esistenti alla data di adozione della delibera del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012» *con le seguenti:* «si applicano i requisiti minimi stabiliti al comma 1, lettera a) della presente legge».

Sostituire l'articolo 2 con i seguente:

«Art. 2. – 1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno riordinate sulla base dei requisiti minimi individuati nell'articolo 1 della presente legge sulla base di una proposta definita dalla Regione, a seguito di consultazione con i territori e gli enti locali interessati, da concludersi entro il 30 settembre 2013».

1.9

TOMASELLI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole. «i requisiti minimi stabiliti» *con le seguenti:* «almeno un requisito minimo stabilito».

Al comma 2 sostituire le parole: «si applicano i requisiti minimi stabiliti» *con le seguenti:* «si applica almeno un requisito minimo stabilito».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.7

BAIO, MANTICA

Al comma 1, lettera a) capoverso «3-bis» sostituire le parole: «i requisiti minimi stabiliti» *con le seguenti:* «almeno un requisito minimo stabilito».

1.10

AMORUSO

Alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: « i requisiti minimi» *"aggiungere:"* « e massimi »

1.11

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri».

1.12

CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo deroghe decise per rispettare l'omogeneità dei territori».

1.13

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, inserire le parole: «salve le deroghe previste per le Province di Latina-Frosinone; le Province di Parma –Piacenza-Reggio Emilia-Modena; le Province di Livorno-Lucca-Pisa-Massa Carrara».

1.14

MATTEOLI, MANTICA

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine: «salvo deroghe decise per rispettare l'omogeneità dei territori».

1.15

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine: «salve le deroghe previste per le Province di Isernia-Campobasso».

1.16

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine: «salve le deroghe previste per la Provincia di Prato».

1.17**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine: «salve le deroghe previste per le Province di Prato e di Pistoia, che costituiscono un'unica ed autonoma provincia».

1.18**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine: «salve le deroghe previste per le Province di Isernia e Campobasso».

1.19**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine: «salve le deroghe previste per le Province di Latina-Frosinone; le Province di Parma –Piacenza-Reggio Emilia – Modena; le Province di Livorno-Lucca-Pisa-Massa Carrara».

1.20**VICECONTE, BUBBICO, LATRONICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, DIGILIO, MAZZARACCHIO, MICHELONI**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "Sono fatte salve dal presente riordino le Regioni nel cui territorio insistono solo due Province"».

1.21**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Le Province devono possedere i seguenti criteri demo-territoriali: 2.500 Km² di estensione territoriale ed una popolazione residente di 300.000 abitanti; o in alternativa una estensione territoriale pari a 2.000 Km² di ed una popolazione residente di 500.000 abitanti, salve le deroghe espressamente previste dalla legge».

1.22**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.24**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.25**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la lettera e) è abrogata», con le seguenti: «la lettera e) è modificata come segue: "Di norma la popolazione delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 300.000 abitanti"».

1.26**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «la lettera e) è abrogata», con le seguenti: «la lettera e) è modificata come segue: "Di norma la popolazione delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 500.000 abitanti"».

1.27**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la lettera e) è abrogata», con le seguenti: «la lettera e) è modificata come segue: "Di norma la popolazione e l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 500.000 abitanti e 2.000 km² salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».

1.28**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la lettera e) è abrogata», con le seguenti: «la lettera e) è modificata come segue: "Di norma la popolazione l'estensione territoriale delle Province

conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 300.000 abitanti e a 2.500 kmq salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».

1.29

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la lettera e) è abrogata», con le seguenti: «la lettera e) è modificata come segue: "Di norma la popolazione e l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 300.000 abitanti e 2.500 kmq o alternativamente 2.000 Kmq e 500.000 abitanti salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».

1.30

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:

«d) All'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera e-bis): "Di norma la popolazione delle Province conseguenti al riordino non deve essere superiore a 1.000.000 abitanti, salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».

1.31

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera e-bis): "Di norma la popolazione e l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere superiore a 1.000.000 abitanti e 5.000 kmq, salve le deroghe espressamente previste dalla legge».

1.32

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) All'articolo 21, comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la lettera e-bis): "Di norma l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere superiore 5.000 kmq, salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».

1.33

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) All'articolo 21, comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la lettera e-ter): "Ai fini del riordino delle Province la popolazione residente deve essere determinata in base ai dati ISTAT dell'ultimo censimento ufficiale effettuato o comunque disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012"».

1.34

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) All'articolo 21, comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la lettera e-ter): "Ai fini del riordino delle Province la popolazione residente deve essere determinata esclusivamente in base ai dati ISTAT dell'ultimo censimento ufficiale effettuato».

1.35

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 2.

1.37

TOFANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono soggette al riordino di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province che non soddisfano i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Sono escluse dal predetto riordino le Province che possiedono i predetti requisiti minimi, nonché le province che pur non possedendo il requisito minimo stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera a della predetta deliberazione, possiedono una popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti, determinata

in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge del presente decreto».

1.38

TOFANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono soggette al riordino di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Province che non soddisfano i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Le province che possiedono i predetti requisiti minimi sono escluse dal riordino».

1.36

BALDASSARRI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi seguenti, comunque considerando la specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni:

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
- b) popolazione residente non inferiore a trecentomila abitanti».

1.39

PISCITELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi seguenti, comunque considerando la specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni:

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
- b) popolazione residente non inferiore a trecentomila abitanti».

1.40

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi seguenti, comunque considerando la specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni:

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
- b) popolazione residente non inferiore a trecentomila abitanti».

1.41

SACCOMANNO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i criteri stabiliti dall'articolo 2 del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione».

1.42

FAZZONE, DI STEFANO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

1.43

BAIO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano i requisiti minimi stabiliti» con le seguenti: «si applica almeno un requisito minimo stabilito».

1.44

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle Regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012».

1.45

MAURO MARIA MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le deroghe di cui al presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle Regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

1.50

DI STEFANO, FAZZONE

Al comma 2, inserire alla fine: «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012.».

1.51

ZANETTA

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le Circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012.».

1.52

DI STEFANO

Al comma 2, inserire, alla fine, le seguenti parole: «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.».

1.53

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per le province di regioni a statuto ordinario confinanti con uno Stato estero».

1.54

BOSCETTO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo per le province di regioni a statuto ordinario confinanti con uno Stato estero appartenente all'Unione Europea che abbia stipulato con il Governo italiano accordi volti alla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana a seguito dell'accordo di Schengen».

1.46

SPADONI URBANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle province la cui abolizione comporterebbe la istituzione di una mono provincia in piccole regioni che, sia in termini di densità di popolazione, sia in termini di estensione territoriale, rientrano in parametri fissati».

1.47

BALDASSARRI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e tenendo conto delle proposte di riordino approvate dalle Regioni sulla base delle ipotesi di riordino formulate dai Consigli delle autonomie locali. Per assicurare la razionale e efficiente configurazione delle circoscrizioni provinciali all'interno delle Regioni, i requisiti minimi si intendono conseguiti con una tolleranza non superiore al dieci per cento e comunque considerando le specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni».

1.48

PISCITELLI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e tenendo conto delle proposte di riordino approvate dalle Regioni sulla base delle ipotesi di riordino formulate dai Consigli delle autonomie locali. Per assicurare la razionale e efficiente configurazione delle circoscrizioni provinciali all'interno delle Regioni, i requisiti minimi si intendono conseguiti con una tolleranza non superiore al dieci per cento e comunque considerando le specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni».

1.49

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e tenendo conto delle proposte di riordino approvate dalle regioni sulla base delle ipotesi di riordino formulate dai Consigli delle autonomie locali. Per assicurare la razionale e efficiente configurazione delle circoscrizioni provinciali all'interno delle regioni, i requisiti minimi si intendono conseguiti con una tolleranza non superiore al dieci per cento e comunque considerando le specificità delle province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni».

1.62

AGOSTINI, FERRANTE, FIORONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'esito del riordino, non può comunque determinarsi coincidenza tra istituzione regione ed unico ambito provinciale».

Consequentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

e) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni»;»,

f) alla lettera b) inserire, in fine, le seguenti parole: «provincia di Perugia; provincia di Terni».

1.55

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono comunque fatte salve le province che pur non possedendo il requisito di cui alla lettera a) hanno una popolazione residente superiore a cinquecentomila abitanti».

1.56

TOFANI, PASTORE, MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la popolazione di ciascuna provincia soggetta al riordino di cui al comma 2, dovrà confermare il nuovo assetto territoriale attraverso un referendum. In caso di esito contrario della consultazione referendaria non si procede al predetto riordino. La consultazione referendaria sarà considerata valida solo se alla stessa parteciperà il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di voto. Agli oneri relativi alla predetta consultazione valutati, per l'anno 2013, in novanta milioni di euro si provvede mediante riduzione, fino alla concorrenza dell'onere, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

1.58

VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alle funzioni delle province stabilite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le assegnazioni a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e sul fondo perequativo di cui all'articolo 23 del medesimo decreto, per le province di cui al successivo

articolo 2, comma 1, lettera *b*), preservate esclusivamente in ragione della peculiarità del loro territorio in quanto interamente montano, sono integrate, nel limite di capienza complessiva dei fondi medesimi, con un importo corrispondente all'ammontare delle risorse definite dai d.p.c.m. adottati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.57

TOFANI, MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i consigli comunali di ciascuna provincia oggetto del riordino di cui al comma 2, dovranno esprimere il proprio parere, in ossequio all'articolo 133 della Costituzione, in ordine al predetto riordino. Nel caso in cui i due terzi dei consigli comunali di ciascuna provincia soggetta al riordino esprimano parere contrario al riordino, lo stesso non avrà luogo».

1.59

D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riferimento al precedente comma si specifica che in caso di Province prospicienti al mare il requisito della dimensione territoriale si calcola comprendendo la estensione delle zone lagunari, delle aree umide e dei tratti di mare di base adiacenti all'area costiera "S.I.C." e "Z.P.S." come cartografate nella "Rete Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente, nonché la superficie delle aree marine protette limitrofe al territorio emerso».

1.60

CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il riordino di cui al comma 1, lettera *a*) non include le province con popolazione superiore a 200.000 abitanti e territorio superiore a 2.000 Km quadrati, inserite nelle regioni con due sole province».

1.61

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non possono essere inclusi nel territorio delle Città metropolitane territori corrispondenti ad intere province diverse da quella trasformata».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

1.63

AMORUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'esito del processo di riordino le Province non potranno avere una dimensione territoriale superiore a 7000 (settemila) km quadrati».

1.64

AMORUSO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Le Province che, a seguito del riordino di cui ai punti precedenti, superano i limiti massimi previsti, se in possesso di almeno un requisito, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, non possono essere accorpate».

1.65

ALLEGRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve, altresì, le Province confinanti con almeno due Province di Regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle Province di cui all'articolo 18 comma 1"».

1.66

AMORUSO

Nella rubrica, sopprimere la parola: «minimi».

Art. 2

2.1

TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI

Sopprimere l'articolo.

2.3

TOFANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Riordino delle Province nelle regioni a statuto ordinario). – 1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli, Provincia di Novara-Verbanco-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbanco-Cusio-Ossola, Provincia di Como-Lecco in luogo delle Province di Como e di Lecco, Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova, Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona, Provincia di Romagna in luogo delle Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini, Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa, Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena, Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata, Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo, Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo, Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia, Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

b) Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Varese, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Monza e della Brianza, Provincia di Verona, Provincia di Rovigo, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di Padova, Provincia di Treviso, Provincia di La Spezia, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Provincia di Modena, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Chieti, Provincia di Pescara, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Lecce, Provincia di Foggia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Provincia di Taranto, Provincia di Brindisi, Provincia di Matera, Provincia di Potenza, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.

2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto».

2.4

TOFANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Riordino delle province nelle Regioni a statuto ordinario). – 1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara-Verbanco-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbanco-Cusio-Ossola; Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Romagna in luogo delle Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle

Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

b) Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Verona, Provincia di Rovigo, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Provincia di Modena, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Chieti, Provincia di Pescara, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Lecce, Provincia di Foggia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Provincia di Matera, Provincia di Potenza, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.

2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto».

2.5

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Gli organi di Governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessano il proprio mandato alla scadenza naturale dello stesso. Le province sono riordinate sulla base delle determinazioni vincolanti espresse dai Consigli delle autonomie locali delle Regioni a statuto ordinario interessate.

2. Nel caso in cui il riordino di cui al comma precedente preveda l'accorpamento di Province i cui organi di Governo cessano il loro mandato in tempi differenti, l'accorpamento avviene successivamente alla scadenza naturale del mandato più lontana in termini temporali. Fino a tale data, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della Provincia in qualità di commissario.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, il processo di riordino delle Province di cui al comma 1, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

5. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 37, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) da dodici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) da dieci membri nelle altre province.";

b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 47, è sostituito dal seguente:

"b) non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.";

c) al comma 1 dell'articolo 64 sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 7.

2.6

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario). – 1. Le province sono riordinate sulla base delle determinazioni vincolanti espresse dai Consigli delle autonomie locali delle Regioni a statuto ordinario interessate.

2. Gli organi di Governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario interessate dal riordino di cui al comma precedente, in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano il proprio mandato alla scadenza naturale dello stesso.

3. Nel caso in cui il riordino di cui al comma 1 preveda l'accorpamento di Province i cui organi di Governo cessano il loro mandato in tempi differenti, l'accorpamento avviene successivamente alla scadenza naturale del mandato più lontana in termini temporali. Fino a tale data, per la provvisoria

gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della Provincia in qualità di commissario.

4. L'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è soppresso».

Consequentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.7

SACCOMANNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 30 aprile 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Provincia di Vercelli, Provincia di Novara, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Como, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Varese, Provincia di Belluno, Provincia di Padova, Provincia di Rovigo, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Provincia di Treviso, Provincia di Imperia, Provincia di Savona, Provincia di La Spezia, Provincia di Modena, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Provincia di Ferrara, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Ravenna, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Arezzo, Provincia di Grosseto, Provincia di Livorno, Provincia di Lucca, Provincia di Massa-Carrara, Provincia di Pisa, Provincia di Pistoia, Provincia di Siena, Provincia di Ancona, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Macerata, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Chieti, Provincia di L'Aquila, Provincia di Pescara, Provincia di Teramo, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Rieti, Provincia di Viterbo, Provincia di Campobasso, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce, Provincia di Taranto, Provincia di Catanzaro, Provincia di Cosenza;

b) la Provincia di Biella è accorpata con la Provincia di Vercelli; la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola è accorpata con la Provincia di Novara; la Provincia di Lecco è accorpata con la Provincia di Como; la Provincia di Lodi è accorpata con la Provincia di Cremona; la Provincia di Monza e della Brianza è accorpata con la Città metropolitana di Milano, la Provincia di Rimini è accorpata con la Provincia di Forlì-Cesena; la Provincia di Prato è accorpata con la Città metropolitana di Firenze; la Provincia di Fermo è accorpata con la Provincia Ascoli Piceno; la Provincia di Isernia è accorpata con la Provincia Campobasso; la Provincia di Barletta-Andria-Trani è accorpata con la Città metropolitana di Bari, le Province di Crotone e Vibo Valentia sono accorpate con la Provincia di Catanzaro».

2.8

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province sono riordinate sulla base delle determinazioni espresse dai Consigli delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione».

2.9

FAZZONE, DI STEFANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135, si applicano i seguenti requisiti minimi:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemila chilometri quadrati;

b) popolazione residente non inferiore a cinquecentomila abitanti».

2.10

CALDEROLI, DIVINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Individuazione delle Province nelle Regioni a statuto ordinario)»;

b) *sostituire l'alinea del comma 1 con il seguente:*

«1. Ferme restando le eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali e in applicazione dei criteri di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dalla scadenza naturale del mandato degli organi provinciali, le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti: ».

2.11

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:

«Ferma restando le eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali in applicazione dei criteri di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dallo gennaio 2014, le province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:».

2.12

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

«Alla scadenza dei sei mesi successivi alla completa attuazione di quanto previsto nei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e nei commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come attesta stata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno le seguenti:».

2.13

BALDASSARRI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:» *con le seguenti:* «Alla scadenza dei sei mesi successivi alla completa attuazione di quanto previsto nei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e nei commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come attestata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno le seguenti:».

2.14

PISCITELLI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:» *con le seguenti:* «Alla scadenza dei sei mesi successivi alla completa attuazione di quanto previsto nei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e nei commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come attestata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno le seguenti:».

2.15

BOSCETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dallo gennaio 2014 le province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti» *con le seguenti:* «Le elezioni di cui all'articolo 7, comma 3, si terranno nelle seguenti province:».

2.16

AMORUSO

Al comma 1, dopo le parole: «In attuazione dell'articolo», *inserire le seguenti:* « 1 del presente decreto-legge e dell'articolo».

2.147

PISTORIO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge n. 95 del 2012,», *inserire le seguenti:* «rilevato che è opportuno preservare la specificità delle province il cui territorio è prevalentemente montano, in virtù della peculiarità dei relativi territori,».

2.17

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014».

2.18

ANDRIA, BOSONE, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «1° gennaio 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014». Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui al comma 1 hanno luogo in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.19

ZANETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».

2.20

POLI BORTONE

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: «a decorrere dalla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis».

2.21

TOFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: «dalla scadenza naturale del mandato degli organi di governo».

2.22

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2015».

2.23

DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».

2.24

BEVILACQUA, BIANCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014», con le seguenti: «30 aprile 2016».

2.25

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 gennaio 2014», con le parole: «30 aprile 2014».

2.26

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014», con le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2014».

2.27

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2014», con le parole: «30 aprile 2014».

2.28

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2014», con le parole: «dalla scadenza naturale del mandato delle province, eccettuate i casi delle Province già commissionate per le quali decorre la data del 1° gennaio 2014.».

2.29

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 1, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2016».

2.30

VINCENZO DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Provincia di Biella-Vercelli, con capoluogo Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara-Verbanò-Cusio-Ossola, con capoluogo Novara, in luogo delle province di Novara

e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti, con capoluogo Alessandria, in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como-Lecco-Varese, con capoluogo Varese, in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova, con capoluogo Mantova, in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso, con capoluogo Padova, in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Rovigo-Verona, con capoluogo Verona, in luogo delle Province di Rovigo e di Verona; Provincia di Imperia-Savona, con capoluogo Savona, in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza, con capoluogo Parma, in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Modena-Reggio nell'Emilia, con capoluogo Modena, in luogo delle Province di Modena e di Reggio nell'Emilia; Provincia di Romagna, con capoluogo Ravenna, in luogo delle Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, con capoluogo Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena, con capoluogo Siena, in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni, con capoluogo Perugia, in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata, con capoluogo Ascoli Piceno, in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo, con capoluogo Viterbo, in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di Frosinone-Latina, con capoluogo Frosinone, in luogo delle Province di Frosinone e di Latina; Provincia di L'Aquila-Teramo, con capoluogo L'Aquila, in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara, con capoluogo Pescara, in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia, con capoluogo Campobasso, in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento, con capoluogo Avellino, in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-Taranto, con capoluogo Taranto, in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia, con capoluogo Foggia, in luogo delle Province di Barletta- Andria- Trani e di Foggia; Provincia di Lucania, con capoluogo Potenza, in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone – Vibo Valentia, con capoluogo Catanzaro, in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 3;

all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) il comma 4-bis è soppresso;»

2.31

MONTANI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara-Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola», *con le seguenti:* «Provincia di Biella – Vercelli – Novara, in luogo delle province di Biella, di Vercelli e di Novara»

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Sondrio», *inserire le seguenti:* «Provincia di Verbano-Cusio-Ossola».

2.52

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Biella-Vercelli», *con le seguenti:* «Provincia di Vercelli».

2.53

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Biella-Vercelli», *con le seguenti:* «Provincia di Vercelli-Biella».

2.54

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Novara-Verbano-Cusio-Ossola», *con le seguenti:* «Provincia di Novara».

2.97

ZANETTA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «provincia di Novara –Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola».

Conseguentemente, alla lettera b), in fine, aggiungere le seguenti: «provincia del Verbano-Cusio-Ossola, provincia di Novara».

2.55**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Alessandria-Asti», con le seguenti: «Provincia di Alessandria».

2.48**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Como-Lecca-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese» con le seguenti: «Provincia di Como-Lecco-Varese-Sondrio in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Varese e di Sondrio».

2.36**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "Provincia di Como-Lecco-Varese, in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese" con le seguenti: «Provincia di Como e Lecco, in luogo delle Province di Como e di Lecco».

2.56**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Como-Lecco-Varese», con le seguenti: «Provincia di Como».

2.84**CALDEROLI, DIVINA**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco, e di Varese;» con le seguenti: «Provincia di Como-Lecco-Varese-Monza-Brianza in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Varese, e di Monza e della Brianza». Conseguentemente, all'articolo 5, secondo periodo, dopo la parola: «Milano», sopprimere le parole: «comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza».

2.85**BAIO, MANCUSO, MANTICA, MAZZUCONI**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese» con le seguenti: «Provincia di Como-Lecco-Monza e della Brianza-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Monza e della Brianza e di Varese».

2.86**MAZZUCONI, ADAMO, VIMERCATI**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia di Como-Lecca-Varese in luogo delle province di Como, di Lecco e di Varese» con le seguenti: «Provincia di Como-Lecco-Monza e della Brianza-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Monza e della Brianza e di Varese».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «la città metropolitana di Milano» fino a: «Provincia di Monza e della Brianza»;

all'articolo 7 comma 4 sopprimere le parole: «e di Monza e della Brianza».

2.57**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Cremona-Lodi-Mantova», con le seguenti: «Provincia di Cremona».

2.72**BOSCETTO**

Al comma 1:

alla lettera a), sostituire le parole: «provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle province di Cremona, di Lodi e di Mantova» con le seguenti: «provincia di Cremona-Lodi in luogo delle province di Cremona e di Lodi»;

alla lettera b), dopo le parole: «provincia di Brescia», inserire le seguenti: «provincia di Mantova».

2.75**SARO**

Al comma 1, lettera a), del decreto-legge, sostituire le parole: «provincia Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle province di Cremona, di Lodi e di Mantova» con le seguenti: «provincia di Cremona-Lodi, in luogo delle province di Cremona e Lodi; provincia di Mantova;».

2.87

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA, MANTOVANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle province di Cremona, di Lodi e di Mantova» con le seguenti: «Provincia di Cremona-Lodi in luogo delle Province di Cremona e di Lodi».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Sondrio», inserire le seguenti: «Provincia di Mantova».

2.88

BOSONE, BASSOLI, GALPERTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova» con le seguenti: «Provincia di Cremona-Lodi in luogo delle Province di Cremona e di Lodi».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Brescia» inserire le seguenti: «Provincia di Mantova».

2.35

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Padova-Treviso, in luogo delle Province di Padova e di Treviso».

2.90

STRADIOTTO, GIARETTA, CASSON, TREU

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso;».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: «Provincia di Pistoia» inserire le seguenti: «; la Città metropolitana di Venezia comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Padova e alla Provincia di Treviso».

2.58

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Padova-Treviso», con le parole: «Provincia di Padova».

2.59

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Rovigo-Verona», con le parole: «Provincia di Verona».

2.89

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Padova-Treviso in luogo delle province di Padova e di Treviso».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Vicenza», inserire le seguenti: «Provincia di Padova, Provincia di Treviso».

2.91

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Rovigo-Verona» in luogo delle province di Rovigo e di Verona.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Vicenza», inserire le seguenti: «Provincia di Rovigo, Provincia di Verona».

2.92

NEROZZI, STRADIOTTO, CASSON

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e Verona»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Provincia di Rovigo; Provincia di Verona».

2.49

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Rovigo-Verona» con le seguenti: «Provincia di Rovigo-Verona-Belluno».

2.60

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Rovigo-Verona», con le parole: «Provincia di Verona-Rovigo».

2.71

BOSCETTO

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona»; alla lettera b), dopo le parole: «provincia di La Spezia», aggiungere le seguenti: «Provincia di Imperia, Provincia di Savona,».

2.32

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Modena-Reggio Emilia, in luogo delle Province di Modena e di Reggio Emilia».

2.61

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «Provincia di Modena-Reggio nell'Emilia», con le parole: «Provincia di Modena».

2.62

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Romagna», con le parole: «Provincia di Ravenna».

2.63

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa», con le parole: «Provincia di Livorno».

2.94

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» con le seguenti: «Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa; Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa Carrara;».

2.95

SBARBATI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa;» con le seguenti: «Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa Carrara; Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa;».

2.96

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» con le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca e di Pisa; Provincia di La Spezia-Massa Carrara in luogo delle Province di La Spezia e di Massa Carrara;».
Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: «Provincia di La Spezia».

2.99**PARDI**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» con le seguenti: «provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle province di Lucca e di Massa-Carrara; provincia di Livorno-Pisa in luogo delle province di Livorno e di Pisa».

2.100**MARCUCCI, MARCO FILIPPI, VINCENZO DE LUCA**

Al comma 1, sostituire le parole: «Provincia di Livorno – Lucca – Massa Carrara – Pisa in luogo delle province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» con le parole: «provincia di Lucca Massa – Carrara in luogo delle province di Lucca e Massa-Carrara; Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle province di Livorno e di Pisa».

2.112**DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» con le seguenti: «Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa; Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa Carrara;».

2.82**MATTEOLI**

Al comma 1, sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa», con le seguenti: «Provincia di Lucca-Massa-Carrara in luogo delle Province di Lucca e Massa-Carrara; Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa».

2.98**CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa», aggiungere le seguenti: «provincia di Pistoia-Prato in luogo delle province di Pistoia e di Prato».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole da: «la città metropolitana di Firenze» fino alla fine del periodo.

2.83**MATTEOLI**

Al comma 1, dopo le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» aggiungere le seguenti: «Provincia di Pistoia-Prato in luogo delle Province di Pistoia e di Prato».

2.64**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Grosseto-Siena», con le parole: «Provincia di Grosseto».

2.76**AMORUSO**

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni; provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia; provincia di Lucania in luogo delle province di Matera e di Potenza;».

Conseguentemente al comma 1, lettera b) aggiungere le parole: «provincia di Perugia, provincia di Terni, provincia di Barletta-Andria-Trani, provincia di Foggia, provincia di Matera, provincia di Potenza».

2.77**AMORUSO**

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni».

2.65**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Perugia-Terni», con le parole: «Provincia di Perugia».

2.101**SPADONI URBANI**

Al comma 1, apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni»;*
- b) alla lettera a) inserire, in fine, le seguenti parole: «provincia di Perugia; provincia di Terni»;*

2.102**AGOSTINI, FERRANTE, FIORONI**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni»;»;*
 - b) alla lettera b) inserire, in fine, le seguenti parole: «provincia di Perugia; provincia di Terni».*
- Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:*
«0a) Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "All'esito della suddetta procedura non può comunque determinarsi coincidenza tra istituzione regione ed unico ambito provinciale"».

2.103**AGOSTINI, FERRANTE, FIORONI**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- c) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni»;»;*
- d) alla lettera b) inserire, in fine, le seguenti parole: «provincia di Perugia; provincia di Terni».*

2.66**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata», con le parole: «Provincia di Ascoli Piceno».

2.105**PISCITELLI**

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata;» con le seguenti: «provincia di Ascoli Piceno-Fermo in luogo delle province di Ascoli Piceno e di Fermo;»;*
- b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «provincia di Pesaro-Urbino;» aggiungere le seguenti: «provincia di Macerata;».*

2.106**BALDASSARRI**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata;» con le seguenti: «provincia di Ascoli Piceno-Fermo in luogo delle province di Ascoli Piceno e di Fermo;».

2.107**AMATI, DI GIOVAN PAOLO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata;» con le seguenti: «provincia di Ascoli Piceno-Fermo in luogo delle province di Ascoli Piceno e di Fermo;».

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «provincia di Pesaro-Urbino;» aggiungere le seguenti: «provincia di Macerata;».

2.67**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Rieti-Viterbo», con le parole: «Provincia di Viterbo».

2.68**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Rieti-Viterbo», con le parole: «Provincia di Viterbo-Rieti».

2.33**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Latina – Frosinone, in luogo delle Province di Latina e di Frosinone».

2.50**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Frosinone-Latina» con le seguenti: «Provincia di Latina».

2.51**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia di Frosinone-Latina» con le seguenti «Provincia di Latina-Frosinone».

2.111**DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle».

2.74**TANCREDI, PASTORE**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle province di L'Aquila e di Teramo, provincia di Chieti-Pescara in luogo delle province di Chieti e di Pescara» con le seguenti: «provincia Appennino-Adriatica in luogo delle province di Chieti-Pescara e Teramo». Conseguentemente alla lettera b) aggiungere: «provincia di L'Aquila».

2.69**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di L'Aquila-Teramo», con le parole: «Provincia di L'Aquila».

2.104**LEGNINI**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere le parole: «provincia di Chieti-Pescara in luogo delle province di Chieti e Pescara» nonché le parole: «provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle province di L'Aquila e di Teramo»;

b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provincia di Pescara-Teramo in luogo delle province di Pescara e di Teramo»;

c) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provincia di L'Aquila; provincia di Chieti».

2.110**DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «provincia di Chieti-Pescara in luogo delle».

2.109**DI STEFANO**

Al comma 1, del sostituire le parole: «provincia di Chieti-Pescara in luogo delle province di Chieti e di Pescara» con le seguenti: «provincia di Pescara-Teramo in luogo delle province di Pescara e di Teramo».

2.37**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Chieti-Pescara» con le seguenti: «Provincia di Pescara».

2.38**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Chieti-Pescara» con le seguenti: «Provincia di Pescara-Chieti».

2.39**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Campobasso-Isernia» con le seguenti: «Provincia di Campobasso».

2.148**PISTORIO**

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento».

2.40**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Avellino-Benevento» con le seguenti: «Provincia di Benevento».

2.41**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Avellino-Benevento» con le seguenti: «Provincia di Benevento-Avellino».

2.34**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Brindisi-Taranto, delle Province di Brindisi e di Taranto».

2.42**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia di Brindisi-Taranto» con le seguenti: «Provincia di Taranto».

2.43**FAZZONE, DI STEFANO**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Brindisi-Taranto» con le seguenti: «Provincia di Taranto-Brindisi».

2.108**TOMASELLI**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle province di Brindisi e Taranto» con le parole: «provincia del Salento in luogo delle province di Brindisi e Lecce»;

b) alla lettera b), sostituire la parola: «Lecce» con la seguente: «Taranto».

Conseguentemente, la tabella allegata al decreto è sostituita dalla seguente:

Tabella**(Art. 2, comma 2)**

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Salento
Erchie	Brindisi	Salento

Mesagne	Brindisi	Salento
San Donaci	Brindisi	Salento
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Salento
San Pietro Vernotico	Brindisi	Salento
Torchiarolo	Brindisi	Salento
Torre Santa Susanna	Brindisi	Salento
Brindisi	Brindisi	Salento
Latiano	Brindisi	Salento
Oria	Brindisi	Salento
Francavilla Fontana	Brindisi	Salento
Ceglie Messapica	Brindisi	Salento
San Michele Salentino	Brindisi	Salento
San Vito dei Normanni	Brindisi	Salento
Ostuni	Brindisi	Salento
Villa Castelli	Brindisi	Taranto
Avetrana	Taranto	Salento

2.78

AMORUSO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: « provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia».

2.44

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia» con le seguenti: «Provincia di Barletta-Andria- Trani».

2.81

MORRA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia» con le seguenti: «provincia di Foggia-Barletta-Andria-Trani in luogo delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani».

2.93

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia» con le seguenti: «Provincia Federiciana in luogo della Provincia di Barletta-Andria-Trani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Lecce,» inserire le seguenti: «Provincia di Foggia,».

2.79

AMORUSO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: « provincia di Lucania in luogo delle province di Matera e di Potenza».

2.113

DIGILIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza;».

2.70

BEVILACQUA, BIANCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle».

2.73

BIANCHI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia» con le seguenti: «provincia di Reggio Calabria-Catanzaro-Vibo Valentia in luogo delle province di Reggio Calabria, di Catanzaro e di Vibo Valentia»; aggiungere la seguente: «provincia di Crotone».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), sopprimere il seguente periodo: «La provincia di Reggio Calabria è soppressa, con contestuale istituzione della relativa Città metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

2.45

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia» con le seguenti: «Provincia di Catanzaro».

2.47

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «Provincia di Sondrio».

2.115

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Sondrio», inserire la seguente: «Provincia di Monza-Brianza».

Conseguentemente, all'articolo 5, secondo periodo, dopo la parola: «Milano», sopprimere le seguenti: «comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza».

2.46

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «Provincia di Belluno».

2.114

AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Salerno» aggiungere le seguenti: «Provincia di Bari».

2.117

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Pesaro-Urbino» inserire le seguenti: «Provincia di Isernia,».

2.118

BALDASSARRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Pesaro-Urbino;» aggiungere le seguenti: «Provincia di Macerata;».

2.119

SARO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Brescia» aggiungere la seguente: «Provincia di Mantova».

2.120

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), aggiungere le parole: «Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Varese, Provincia di Padova, Provincia di Treviso, Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Latina, Provincia di Frosinone, Provincia di Brindisi, Provincia di Taranto».

2.80

AMORUSO

Al comma 1, lettera b) aggiungere le parole: «provincia di Perugia, provincia di Terni, provincia di Barletta-Andria-Trani, provincia di Foggia, provincia di Matera, provincia di Potenza».

2.149

PISTORIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere le parole: «Provincia di Avellino, Provincia di Benevento».

2.116

MANTICA

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «Provincia di Monza-Brianza».

In conseguenza all'articolo 5, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «La città metropolitana di Milano» a: «alla Provincia di Monza e della Brianza».

2.121

CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Province che, in data antecedente al 1° ottobre 2012, abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, di aggregarsi ad un'altra Regione e che siano in attesa dell'indicazione, da parte del Presidente della Repubblica, della data del referendum, sono escluse dal riordino di cui al comma 1, lettera a).».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Parma e Piacenza» e alla lettera b), dopo le parole: «Provincia di La Spezia» aggiungere le seguenti: «Provincia di Parma, Provincia di Piacenza».

2.122

VIESPOLI, CENTARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il riordino delle Province di cui al comma 1 non si applica nelle Regioni a statuto ordinario quando sia una sola provincia a non avere i requisiti richiesti».

2.123

MAZZUCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando per ciascuna regione il numero delle province previsto dal comma 1 del presente articolo, entro il 30 giugno 2013, ogni regione può proporre un diverso accorpamento, una diversa definizione di confini e una diversa denominazione delle province, rivedendo altresì l'elenco dei comuni che appartengono all'una o all'altra provincia, tenendo conto del parere degli stessi espresso con specifica deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «Dalla data» con le seguenti: «Nel caso in cui le regioni non facciano pervenire la proposta di cui al comma 1-bis, dalla data».

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il recepimento delle proposte delle regioni, se contenenti indicazioni difformi da quanto previsto al comma 1, avviene con atto legislativo di iniziativa governativa entro il 30 settembre 2013».

2.124

MAZZUCONI, ADAMO, VIMERCATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando per ciascuna regione il numero delle province previsto dal comma 1 del presente articolo, entro il 30 giugno 2013, ogni regione può proporre un diverso accorpamento, una diversa definizione di confini e una diversa denominazione delle province, sentito il parere del consiglio per le autonomie locali».

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Dalla data» con le seguenti: «Nel caso in cui le regioni non facciano pervenire la proposta di cui al comma 1-bis, dalla data».

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il recepimento delle proposte delle regioni, se contenenti indicazioni difformi da quanto previsto al comma 1, avviene con atto legislativo di iniziativa governativa entro il 30 settembre 2013».

2.125

VINCENZO DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, MARCUCCI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In esito al riordino, il capoluogo e la denominazione delle province di cui al comma 1, lettera a), sono definite con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni interessati dallo stesso riordino, sentita la regione».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 3;

b) all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«a) il comma 4-bis è soppresso;».

2.126

FAZZONE, DI STEFANO

Sopprimere il comma 2.

2.127

ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI

Al comma 2, sostituire le parole: «Dalla data di cui al comma 1» con le seguenti: «Alla data del 1° ottobre 2013».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 2013 e sentite le regioni interessate, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, un decreto legislativo di modifica delle circoscrizioni delle province o delle città metropolitane per i comuni che, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ne facciano richiesta entro il 31 marzo 2013 mediante deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza dei propri componenti e nel rispetto del principio di continuità territoriale.

2-ter. Nel caso di modifica delle circoscrizioni delle città metropolitane la composizione della Conferenza metropolitana di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 è rideterminata sulla base dei comuni che ne faranno parte in seguito al decreto legislativo di cui al comma precedente».

2.128

DIVINA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce

Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce
Lamon	Belluno	Trento

2.129

DIVINA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce
Pedemonte	Vicenza	Trento

2.130

DIVINA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce

Asiago	Vicenza	Trento
Conco	Vicenza	Trento
Enego	Vicenza	Trento
Foza	Vicenza	Trento
Gallio	Vicenza	Trento
Lusiana	Vicenza	Trento
Roana	Vicenza	Trento
Rotzo	Vicenza	Trento

2.131

DIVINA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce
Lamon	Belluno	Trento
Pedemonte	Vicenza	Trento
Asiago	Vicenza	Trento
Conco	Vicenza	Trento
Enego	Vicenza	Trento
Foza	Vicenza	Trento
Gallio	Vicenza	Trento
Lusiana	Vicenza	Trento
Roana	Vicenza	Trento
Rotzo	Vicenza	Trento

2.132

CAFORIO

Al comma 2, nella tabella allegata, dopo la riga contenente il Comune di Erchie, inserire la seguente:

Latiano	Brindisi	Lecce
---------	----------	-------

2.133

BEVILACQUA, BIANCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a), è preceduta da un *referendum* consultivo-confermativo, indetto da ciascuna Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al quale partecipano le persone residenti nei comuni delle Province interessate dalla fusione.».

2.134

GIARETTA, STRADIOTTO, CASSON, TREU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 1° settembre 2013 con atto legislativo di iniziativa governativa, sentita la Regione interessata, si determina il mutamento della circoscrizione provinciale e della città metropolitana per i comuni che, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2013, mediante deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti e nel rispetto del principio della continuità territoriale».

2.136

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I Comuni che intendono mutare la circoscrizione provinciale di appartenenza adottano le relative deliberazioni entro il termine del 30 giugno 2014; entro i due mesi successivi il Governo adotta un'iniziativa legislativa per il mutamento di circoscrizione con effetto dal termine di cui al comma 1.

2-ter. Ai mutamenti di circoscrizione deliberati a norma del comma 2-bis si applica l'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad eccezione di quanto disposto dal comma 3, lettera d), purché sia garantita la continuità territoriale del Comune richiedente».

2.135

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

Dopo il comma 2, è aggiungere il seguente comma:

«3. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.137

SACCOMANNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1, lettera a), hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.138

ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.139

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.140

FIRRARELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma I hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.141

DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui al comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.142

VICECONTE, BUBBICO, LATRONICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, DIGILIO, MAZZARACCHIO, PASTORE, MICHELONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono escluse dal riordino le Province la cui soppressione comporterebbe la presenza di una sola Provincia nella Regione, allorquando la Provincia da sopprimere possiede almeno uno dei due requisiti fissati con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, recante Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 24 luglio 2012.». *Conseguentemente modificare l'articolo 2, comma 1, lettera a).*

2.143

ALBERTI CASELLATI, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali è possibile per i comuni che ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione ne facciano richiesta mediante deliberazione di consiglio comunale approvata con la maggioranza qualificata dei componenti e nel rispetto della continuità territoriale.

2-ter. L'iniziativa di adesione alla Città Metropolitana da parte di territori di una provincia limitrofa può essere assunta da un numero di almeno il 50 per cento dei Comuni della provincia medesima, che rappresentano almeno il 70 per cento della popolazione, mediante deliberazioni di consiglio comunale approvate con la maggioranza qualificata dei componenti.

2-quater. L'iniziativa di cui al precedente comma 2-ter può essere assunta solo dopo che sia stato approvato lo statuto definitivo della Città Metropolitana ed entro i 90 giorni successivi a detta approvazione.

2-quinquies. Il mutamento, di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter, è disposto, sentita la popolazione interessata con apposito *referendum* e sentita la Regione, con atto legislativo di iniziativa governativa».

2.144

ALBERTI CASELLATI, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sino alla data del 1° gennaio 2014 i comuni capoluogo delle province oggetto di riordino, di cui alla tabella allegata e facente parte integrante della legge, potranno aderire ad altre province, ai sensi e con le modalità dell'articolo 133, primo comma, Cost., indicando un apposito *referendum* tra tutti i cittadini del comune capoluogo.

Il *referendum* è valido in presenza del 40 per cento dei voti favorevoli degli aventi diritto.

Se l'esito del *referendum* è negativo, la delibera comunale di mutamento della circoscrizione provinciale rimane priva di effetto».

2.145

ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«Comma 2-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 16 e 17 sono abrogati.

Comma 2-ter. Alla elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia si applica la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.».

2.146

TOFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non si procede al riordino di cui al comma 2 qualora dall'accorpamento tra due o più province derivi una provincia con popolazione residente ricavata secondo i criteri indicati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012, complessivamente pari o superiore ad un milione di abitanti».

Conseguentemente:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara – Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como – Lecco in luogo delle Province di Como e di Lecco; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Ferrara-Ravenna in luogo delle Province di Ferrara e Ravenna, Province di Romagna in luogo delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini; Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa-Carrara, Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone – Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Varese, Provincia di Belluno, Provincia di Padova, Provincia di Rovigo, Provincia di Treviso, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Modena, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria».

2.0.1

SARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per le Regioni statuto speciale)

«1. Il comune di Cinto Coamaggiore è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'Ambito della Provincia di Pordenone. Il comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine.».

2.0.2

DIGILIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel territorio di ogni regione a statuto ordinario devono sussistere almeno due province.».

Art. 3

3.1

MUGNAI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente è abrogato il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3.2

DI STEFANO

Sopprimere l'articolo.

3.3

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

3.4

VINCENZO DE LUCA, LEGNINI, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, MARCUCCI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente: «0) il comma 4-bis è soppresso;».

3.5

TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

3.6

MAURO MARIA MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO, ANDRIA

Sopprimere l'articolo.

3.7

FAZZONE, DI STEFANO

Sopprimere l'articolo.

3.8

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In esito al riordino di cui all'articolo 2, nelle Province istituite ai sensi della lettera a), del comma 1, del medesimo articolo 2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di Regione nel caso in cui questo coincida con uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune, già capoluogo di Provincia, avente maggiore popolazione residente. I Comuni medesimi possono stabilire, anche a maggioranza, un accordo per individuare il capoluogo della Provincia in un Comune, tra di essi, diverso da quello determinato ai sensi del primo periodo. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, la popolazione residente è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

3.9

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere le parole: «In esito al riordino di cui all'articolo 2».

3.10

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comune capoluogo di regione nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo».

3.11

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, BEVILACQUA, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «capoluogo di regione», inserire le seguenti: «, ovvero il comune capoluogo della provincia che possiede i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012,» e dopo le parole: «negli altri casi», inserire le seguenti: «tra le province oggetto di riordino che non posseggono i requisiti minimi previsti dalla predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012,».

3.12

CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Comune» fino alla fine del periodo con le seguenti: «tra quelli già capoluogo di Provincia, appartenente alla provincia avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i medesimi comuni».

3.13

TOMASSINI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «oggetto di riordino;», sostituire le parole da: «negli altri casi» fino a: «medesimi comuni» con le seguenti: «negli altri casi diviene capoluogo della nuova Provincia il Comune, tra quelli già capoluogo di Provincia, la cui originaria Provincia di appartenenza ha il maggior numero di residenti».

3.14

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni».

3.15

VINCENZO DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, MARCUCCI, TOMASELLI, LEGNINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «negli altri casi diviene capoluogo» fino alla fine del comma con le seguenti: «negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune già capoluogo della provincia che, tra quelle accorpate, abbia i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente: «Oa) il comma 4-bis è soppresso».

3.16

VINCENZO DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, MARCUCCI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «negli altri casi diviene capoluogo» fino alla fine del comma con le seguenti: «negli altri casi, il Comune capoluogo di Provincia è individuato con legge della Repubblica a seguito di referendum su iniziativa dei comuni interessati dal riordino, sentita la regione».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente: «Oa) il comma 4-bis è soppresso».

3.17

LEGNINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «negli altri casi», inserire le seguenti: «, fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,».

2) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nei casi in cui, in esito al riordino di cui all'articolo 2, una provincia in possesso dei requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sia stata accorpata con un'altra provincia il cui Comune capoluogo ha maggior popolazione residente, le funzioni di capoluogo di Provincia sono esercitate in entrambi i Comuni già capoluogo delle Province oggetto di riordino».

3) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1-bis, in uno dei due comuni capoluogo hanno sede gli organi di governo e gli uffici della provincia, mentre nell'altro comune capoluogo hanno sede gli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali, degli enti previdenziali, i corpi militari, operanti nell'ambito territoriale corrispondente a quello delle province accorpate, secondo le previsioni statutarie».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 4-bis è soppresso».

3.19

MARCO FILIPPI

Al comma 1, sopprimere le parole. «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni».

3.24

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza dei comuni».

3.18

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» *con le seguenti:* «salvo quanto può essere diversamente disposto dallo Statuto, anche attraverso eventuali forme di consultazione dei cittadini»; *Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole:* «e non possono essere istituite sedi decentrate».

3.20

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» *con le seguenti:* «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni medesimi».

3.21

TOMASSINI, DI STEFANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» *con le seguenti:* «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni medesimi».

3.22

BOSCETTO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«Per le province confinanti con uno Stato estero appartenente all'Unione Europea il capoluogo è quello della Provincia già di confine».

3.23

MUGNAI

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

«Negli altri casi il Comune capoluogo di provincia è individuato dalla legge, sentita la Regione, sulla base degli indicatori che rilevano i dati relativi al patrimonio storico-culturale; alla centralità della città nella rete delle comunicazioni della provincia; al sistema delle infrastrutture; al numero di abitanti; alla presenza di istituzioni universitarie e centri di ricerca; alle dimensioni e alla qualità delle strutture sanitarie nonché dei servizi pubblici erogati; alla concentrazione e competitività del sistema produttivo; al Prodotto interno lordo e al reddito procapite; alla capacità delle strutture ricettive e al flusso turistico su base annua».

Conseguentemente è abrogato il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

3.25

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1 sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente,» *con le parole:* «avente maggior estensione territoriale».

3.26

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente,» *con le seguenti:* «avente posizione baricentrica rispetto alla nuova circoscrizione provinciale».

3.27

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente,» *con le seguenti:* «avente posizione baricentrica rispetto alla nuova circoscrizione provinciale e che al contempo assicurati altresì i migliori collegamenti viari e ferroviari».

3.28

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche a maggioranza».

3.29

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche a maggioranza» con le seguenti: «assunto con la maggioranza dei due terzi dei comuni interessati» e sopprimere le parole: «tra i medesimi comuni».

3.30

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche a maggioranza» e alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «Lo statuto della provincia può stabilire che il capoluogo sia fissato in un Comune diverso con disposizione approvata almeno una volta con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio provinciale».

3.31

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Al comma 1, sostituire la parola: «avente» con le seguenti parole: «ricadente nella provincia avente complessivamente».

Conseguentemente, all'articolo 4, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 4-bis, sostituire la parola: "con" con le seguenti: "ricadente nella provincia avente complessivamente"».

3.32

BALDASSARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni», con le seguenti: «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i Comuni medesimi.».

3.33

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni.», con le seguenti: «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i Comuni medesimi.».

3.34

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni.», con le seguenti: «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra le Province oggetto del riordino.».

3.35

CECCANTI, MAZZUCONI, DE SENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» con le seguenti: «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni medesimi».

3.36

TOFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente» con le seguenti: «quello che possiede i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012».

3.37

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» con le seguenti: «secondo la seguente procedura: il Consiglio delle Autonomie Locali della regione a statuto ordinario o in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in G.U. della conversione in legge del presente decreto, raccoglie le eventuali iniziative comunali ed approva una ipotesi di riordino del nuovo capoluogo di provincia e la invia alla regione entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di nuovo Comune capoluogo di Provincia ciascuna regione trasmette al Governo la proposta del riordino del capoluogo di provincia.».

3.38

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «tra i medesimi comuni» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Regione.».

3.39

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «tra i medesimi comuni» aggiungere le seguenti: «sentita la stessa Regione ed il Cal ovvero gli altri Organi di raccordo delle Autonomie Locali presenti.».

3.40

PIGNEDOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» con le seguenti: «salvo il caso di diverso accordo raggiunto, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni, anche attraverso eventuali forme di consultazione dei cittadini residenti.».

3.41

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, BEVILACQUA, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi Comuni» con le seguenti: «indietro dalla maggioranza di tutti i comuni della nuova provincia riordinata con deliberazione dei rispettivi consigli comunali da effettuarsi entro il 31 ottobre 2013» e sopprimere il secondo periodo.

3.42

MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni.» con le seguenti: «sulla base della deliberazione, a maggioranza, adottata dai Comuni delle Province oggetto di riordino.».

3.43

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «maggior popolazione residente» inserire le seguenti: «nella Provincia».

3.44

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tra i medesimi comuni» con le seguenti: «tra tutti i comuni componenti l'ambito territoriale costituente la nuova provincia».

3.45

SBARBATI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tra i medesimi comuni» inserire i seguenti periodi: «In tal caso si procede a referendum propositivo tra i residenti delle province interessate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il referendum è disciplinato con legge regionale».

3.46

SALTAMARTINI, RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «tra i medesimi comuni» aggiungere le seguenti: «, mediante conformi delibere dei rispettivi consigli, adottate a maggioranza assoluta dei propri componenti e comunicate al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2013».

3.47

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Qualora il comune già capoluogo avente maggior popolazione residente non corrisponda alla provincia avente complessivamente maggior popolazione residente, il capoluogo può essere definito tramite accordo, anche a maggioranza, tra tutti i comuni componenti l'ambito territoriale della nuova provincia».

3.77

PISTORIO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «popolazione residente», inserire le seguenti: «di Area Vasta».

3.48

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per le province confinanti con paesi esteri assume il ruolo di comune capoluogo di provincia il comune, tra quelli già capoluogo di provincia, più vicino al confine con lo Stato estero».

3.49

D'ALÌ

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riordino previsto nel primo periodo valgono in ogni caso le deroghe determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

3.50

FAZZONE, DI STEFANO

Sopprimere il comma 2.

3.51

PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 2.

3.52

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli organi delle province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo, per tali organi non possono essere istituite sedi decentrate. Nell'individuazione degli uffici si utilizzano, qualora disponibili, beni immobili di proprietà degli enti locali in modo da assicurare il contenimento della spesa».

3.53

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli organi delle province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo. Nell'individuazione delle sedi e degli uffici si utilizzano, qualora disponibili, beni immobili di proprietà degli enti locali in modo da assicurare il contenimento della spesa».

3.54

BOSONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli organi di governo delle Province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo di provincia e per essi non possono essere istituite sedi decentrate. È fatta salva, in conformità al principio di autonomia organizzativa dell'Ente e ad invarianza di spesa, la possibilità di mantenere articolazioni periferiche di uffici e servizi coincidenti con gli ambiti territoriali delle circoscrizioni provinciali esistenti prima del riordino».

3.55

BIANCHI, BEVILACQUA

Sostituire il comma 2, con il seguente seguente:

«2. Gli Organi di governo delle Province, i presidi di legalità, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, la Motorizzazione Civile, gli uffici Provinciali dell'INPS e dell'INAIL, le Aziende Sanitarie Provinciali, la Direzione Provinciale del Lavoro, l'Ufficio Scolastico Provinciale, la

Ragioneria Provinciale dello stato, l'Agenzia Provinciale di Poste Italiane, gli ordini e i collegi professionali possono avere sede anche nel Comune ex capoluogo di Provincia.».

3.56

BOSONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli organi di governo delle Province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo di provincia e per essi non possono essere istituite sedi decentrate. È fatta salva, in conformità al principio di autonomia organizzativa dell'Ente e ad invarianza di spesa, la possibilità di mantenere articolazioni periferiche degli uffici al fine di garantire l'ottimale prestazione dei servizi a favore dei territori».

3.57

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere la parola: «esclusivamente».

3.58

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 2, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «preferibilmente».

3.59

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «non possono essere istituite sedi decentrate» e aggiungere le seguenti: «devono essere istituite sedi decentrate nelle città che a seguito del riordino hanno perso il capoluogo di Provincia.».

3.60

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e non possono essere istituite sedi decentrate».

3.61

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere la parola: «non» e aggiungere le seguenti: «qualora dallo stesso siano espressamente istituite con apposita deliberazione».

3.62

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 3.

3.63

FAZZONE, DIVINA

Sostituire il comma 3 con il seguente.

«3. La denominazione delle Province seguirà la denominazione della Provincia Capoluogo.».

3.64

FAZZONE, DIVINA

Al comma 3, sostituire le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'interno».

3.65

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «su proposta del Consiglio Provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione» con le seguenti: «su proposta del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione a statuto ordinario o in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, che recepisce le deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta, e le invia alle regioni entro dieci giorni. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di nuova denominazione della Provincia la regione trasmette, entro venti giorni la proposta al Consiglio dei ministri che sarà poi chiamato a deliberare».

3.66

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «qualificata dei due terzi».

3.67

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, dopo le parole: «dei suoi componenti» sono aggiunte le seguenti: «previa audizione dei sindaci dei comuni di riferimento».

3.68

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, dopo le parole: «dei suoi componenti» aggiungere le seguenti: «previo referendum delle popolazioni dei Comuni interessati».

3.69

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Regione» con le seguenti: «previo parere della Regione e del CAL ovvero degli Organi di raccordo degli Enti Locali».

3.70

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e sentita la Regione».

3.71

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 4.

3.72

FAZZONE, DI STEFANO

Sopprimere il comma 4.

3.74

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai Comuni già capoluogo di Provincia» con le seguenti: «Al Comune Capoluogo di Provincia».

3.75

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto», e le parole: «alla predetta data» sono eliminate.

3.76

TOMASELLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente

«4-bis. Ai Comuni capoluogo della Province che non rientrano nei requisiti minimi di cui all'articolo 1 della presente legge e che sono pertanto sottoposte a riordino, è applicata la denominazione di Comune "co-capoluogo" della nuova Provincia».

Art. 4

4.1

TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

4.2

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è soppresso».

4.3

SALTAMARTINI, RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

2) *sostituire il comma 2 con il seguente: «Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti.»;*

3) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) individuazione degli ambiti territoriali di competenza delle prefetture e questure e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, tenendo conto delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, di sostegno allo sviluppo economico e sociale, di gestione dei flussi migratori e di attuazione delle politiche di integrazione e coesione sociale, di supporto al sistema delle autonomie territoriali;"».

4.4

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.5

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente: «Oa) al comma 2, dopo le parole: "dimensione territoriale", aggiungere le seguenti: ", che non può essere inferiore a 1.600 chilometri quadrati"».

4.6

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente: «Oa) al comma 2, dopo le parole: "dimensione territoriale", aggiungere le seguenti: ", che non può essere inferiore a 1.700 chilometri quadrati"».

4.7

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente: «Oa) al comma 2, dopo le parole: "dimensione territoriale", aggiungere le seguenti: ", che non può essere inferiore a 2.000 chilometri quadrati"».

4.8

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente: «Oa) al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", che non può essere inferiore a 650.000 abitanti"».

4.9

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente: «Oa) al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", che non può essere inferiore a 500.000 abitanti"».

4.10

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente: «Oa) al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", che non può essere inferiore a 400.000 abitanti"».

4.11

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», sostituire dalle parole: «ai fini di una funzionale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la funzionale allocazione degli uffici periferici delle

amministrazioni statali da parte dello stato deve avvenire previa consultazione e accordo con gli enti locali interessati».

4.12

SALTAMARTINI, RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso 9-bis., dopo le parole: «amministrazioni statali», inserire le seguenti: «, anche in comuni diversi da quello capoluogo,».

4.13

VICECONTE, BUBBICO, LATRONICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, DIGILIO, MAZZARACCHIO, MICHELONI

Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», dopo le parole: «amministrazioni statali lo Stato», aggiungere le seguenti: «,d'intesa con la Regione interessata,».

4.14

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «Lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati» con le parole: «si provvederà con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

4.15

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», sostituire le parole: «forme di consultazione e raccordo» con la seguente: «intese».

4.16

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «consultazione e raccordo» con la parola: «accordo.»

4.17

SALTAMARTINI, RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», dopo le parole: «con gli enti locali interessati» inserire le seguenti: «, tenendo conto dell'esigenza di un presidio capillare del territorio per il contrasto ad ogni forma di criminalità comune e organizzata e, in specie ai fini di garantire la funzionalità delle prefetture e delle questure e delle autorità di pubblica sicurezza».

4.18

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati» aggiungere le parole: «previo parere espresso di concerto tra il Ministro dell'Interno ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

4.19

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «enti locali interessati» aggiungere le parole: «prevedendo che, nel caso di Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le sedi delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni siano collocate anche in comuni che erano capoluogo delle precedenti province».

4.20

MASCITELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo omogenea ed equa ripartizione sul territorio provinciale».

4.21

MANTICA

Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «Lo Stato assume le proprie determinazioni senza alcun vincolo rispetto agli esiti delle consultazioni che hanno natura non vincolante e può quindi decidere di mantenere, ridurre od accrescere il numero delle proprie strutture periferiche sul territorio delle Province oggetto di riordino nelle

Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188.»

4.22

ANDRIA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 10, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:

"b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

b-quater) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b-quinquies) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata;

b-sexies) organizzazione e gestione di reti e sistemi di area vasta concernenti la valorizzazione dei beni e delle attività culturali"».

4.23

ZANETTA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"c) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

4.24

MAURO MARIA MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

b-quater) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b-quinquies) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

4.25

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

«c) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

4.26

DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"c) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

4.27

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:

«a-bis. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"c) l'assistenza specialistica nelle scuole medie superiori;

d) l'organizzazione e gestione della formazione-istruzione professionale"».

4.28

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

«a-bis. organizzazione e gestione della Formazione.»

4.29

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

«a-bis. Al comma 10 è aggiunta la seguente lettera:
"c) delle attività produttive"».

4.30

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 10 è aggiunta la seguente:
"c) agricoltura;
d) caccia e pesca".».

4.31

NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 10, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:
"b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;"».

4.32

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti:
"f) tutela e salvaguardia dell'ambiente tramite la polizia provinciale"».

4.33

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:
"c) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;
d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

4.34

ANDRIA, VITA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 10, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
"b-ter) organizzazione e gestione di reti e sistemi di area vasta concernenti la valorizzazione dei beni e delle attività culturali"».

4.35

MAURO MARIA MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 5, alla fine del primo periodo è inserito il seguente periodo: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

4.37

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.38

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, le Regioni possono trasferire e provvedere al riordino delle funzioni già conferite alle Province, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione. Le funzioni restano conferite fino a quando le Regioni non dispongono diversamente"».

4.39

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011".».

4.40

DI STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011".».

4.41

FIRRARELLO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011".».

4.42

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011".».

4.43

ZANETTA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011".».

4.44

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011".».

4.45

MAURO MARIA MARINO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, FIORONI, ANDRIA, BOSONE, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO, LEGNINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. I commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati».

4.46

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «10-*bis*» con il seguente:*

«10-*bis*. Nelle materie di cui all'articolo 117 commi terzo e quarto, della Costituzione, le regioni con propria legge possono trasferire ai comuni le funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle regioni o attribuite alle province medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alla province».

4.47

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le regioni con propria legge», aggiungere le seguenti: «da adottare entro il 1° gennaio 2014».

4.48

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10-*bis*», sostituire le parole da: «trasferiscono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «procedono alla revisione delle funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente, trasferendole ai Comuni ovvero confermandole alle Province o riacquisendole alle Regioni; le Regioni possono inoltre stabilire che determinate funzioni siano attribuite e vengano esercitate dal Comune capoluogo o da quelli più popolosi, in raccordo e coordinamento con gli altri Comuni».*

4.49

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trasferiscono» con le seguenti: «possono trasferire».

4.50

POLI BORTONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime" con le seguenti: "tali funzioni siano mantenute in capo alle Province o attribuite alle Città metropolitane o acquisite dalle Regioni medesime, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.";

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) il comma 12 è abrogato".

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 15, 16 e 17 sono abrogati.

2-*ter*. Le indennità di funzione spettanti ai componenti degli organi esecutivi provinciali, ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non possono superare complessivamente, nell'ambito di ogni Provincia, la soglia annuale pari allo 0,5% dell'importo totale delle spese correnti del bilancio di previsione; in caso di superamento di tale limite, le indennità sono rideterminate proporzionalmente fino al raggiungimento della soglia annuale"».

4.51

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10-*bis*», al primo periodo, dopo le parole: «Regioni medesime» aggiungere le seguenti: «o mantenute, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, in capo alle Province».*

4.52

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalle regioni medesime.» con le seguenti: «dalle nuove Province».

4.53

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

"10-ter. Le Regioni, quando provvedono, ai sensi del comma 10-bis, all'acquisizione di funzioni delle Province, con conseguente trasferimento di risorse umane, possono procedere, al fine razionalizzare i propri assetti organizzativi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) della legge n. 135 del 2012, nei termini e con le modalità e per gli effetti previsti dalla medesima lettera. Entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente, le Regioni procedono alla rideterminazione della dotazione organica con soppressione dei relativi posti.

10-quater. Fino all'applicazione del contratto collettivo nazionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale trasferito dalla provincia originaria all'ente a qualsiasi titolo subentrante ai sensi del comma 10-bis mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata; i compensi di produttività e le indennità accessorie del personale medesimo rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento"».

4.54

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 13 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli effetti derivanti dai trasferimenti di funzioni di cui al presente articolo ai comuni e alle Regioni non rilevano ai fini del patto di stabilità e della disciplina delle spese di personale"».

4.55

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.56

LEGNINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.57

VITALI, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia"».

4.58

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestono altresì la carica di presidente di provincia o di consigliere provinciale non può essere corrisposto alcun emolumento ulteriore rispetto a quello spettante per la carica di sindaco e di consigliere comunale», con le seguenti: «Non possono essere candidati alle elezioni provinciali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia o di consigliere provinciale coloro che ricoprono la carica di sindaco o di consigliere comunale».

4.59

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis. Al primo periodo dell'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: "sei mesi".con le seguenti parole: "dodici mesi"».

4.60

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

4.61

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».*

4.62

D'ALÌ

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».*

4.63

FIRRARELLO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».*

4.64

DI STEFANO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».*

4.65

VITALI

Al comma 2 sopprimere dalle parole: «Con il medesimo regolamento» fino alle parole: «enti locali».

4.66

ANDRIA, MAURO MARIA MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Al comma 2, sopprimere le parole da «Con il medesimo regolamento» fino alla fine del comma.

4.67

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Con il medesimo regolamento» fino a «Enti locali».

4.68

ZANETTA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4.69

DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.70

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.71

SALTAMARTINI, RELATORE

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Presso la questura operante nello stesso ambito territoriale della città metropolitana, le funzioni vicarie del questore sono attribuite ad un dirigente superiore della Polizia di Stato, ferma restando la relativa dotazione organica prevista dalla vigente normativa».

4.72

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2 aggiungere le parole: «Il regolamento determina altresì le modalità di unificazione a livello delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 2 della presente legge delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014».

4.73

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 22 n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 8, dopo le parole: "nel contratto", sono aggiunte le seguenti parole: "Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli"».

4.74

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "dal comma 1" aggiungere le seguenti: "e dall'articolo 16 comma 8"».

4.75

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, ultimo capoverso, dopo le parole: "le domande di ricollocazione" aggiungere le seguenti: "senza adeguata motivazione."».

4.76

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 16 inserire il seguente:

"16-bis. Ai dipendenti degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere applicate in via facoltativa le previsioni di cui al comma 11 lettera a)"».

4.77

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 comma 7, dopo le parole: "comparto sicurezza" sono aggiunte le seguenti: ", i Corpi e servizi di polizia locale"».

4.78

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo capoverso, lettera b), stralciare il periodo da: «le Regioni...» fino a: «...di immobili di loro proprietà.» e sostituirlo con il seguente periodo: «Nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'Agenzia del Demanio, le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando anche gli strumenti di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla legge 410/2001, concordano le reali necessità in termini di spazi al fine di individuare immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non diversamente valorizzabili da concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello stato per le finalità istituzionali di queste ultime"».

4.79

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, abrogare la lettera a)».

4.80

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"e) al comma 6 dopo le parole: 'ai sensi dell'articolo 143' inserire le seguenti: 'ed anche dell'articolo 153'; al termine del periodo, sostituire la parola: 'compatibile' con la seguente: 'compatibili'"».

4.81

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1 lettere a) e b), le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22 del presente decreto"».

4.82

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, al comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "del decreto-legge n. 87 del 2012," sono inserite le seguenti: "alle società di cui all'articolo 52 comma 5 del decreto legislativo 446/1997 s.m.i., alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo 267/2000 s.m.i.,";

b) dopo le parole: "comunitari del settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del successivo comma 3-*bis*";

c) alla fine del comma, sono inserite le seguenti parole: ", d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 smi."».

4.83

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, al comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il primo periodo è sostituito con il seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo."».

4.84

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 16, al comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale."».

4.85

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 16, al comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto il seguente comma:
"12-*nonies*. Il comma 12-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato."».

4.86

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 23, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), punto 1, dopo le parole: "entro il termine del 30 giugno 2012" sono aggiunte le seguenti: "previa concertazione con le Province ed i Comuni"».

4.87

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 23, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 35, comma 1, dopo le parole: "del bilancio dello Stato" aggiungere le seguenti: ", delle Regioni e degli enti locali";

b) al comma 5, aggiungere il seguente periodo: "assicurando che il pagamento di cui al comma 1 sia ripartito per metà allo Stato e per la restante metà alle Regioni e agli enti locali. Alle Province è comunque assicurata una disponibilità non inferiore a 500 milioni di euro"».

4.88

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è soppresso;

b) il comma 13 è soppresso."».

4.89

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"Art. 35-bis. - (Disposizioni in materia di tributi locali). – 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 28 comma 11-bis del decreto-legge 201 del 2011, sono recepite entro tre mesi dalle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

2. Il comma 123, articolo 1, della legge n. 220 del 2010 è soppresso."».

4.90

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"Art. 35-bis. - (Disposizioni in materia di imposta Rcauto). – 1. Le disposizioni dettate in materia di RCA dall'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che prevedono la possibilità per le province di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali, si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale"».

Art. 5

5.1

TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

5.2

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «Bologna», inserire la seguente: «Verona»,».

5.3

AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «Firenze» aggiungere la seguente: «Bari».

5.4

POLI BORTONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il 1° gennaio 2014» con le seguenti: «al momento della proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis.»;

b) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono organi della città metropolitana il Consiglio metropolitano, la Giunta ed il Sindaco metropolitano. L'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli metropolitani è effettuata secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75, alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la nomina, la composizione e le competenze delle Giunte metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal citato testo unico per le Giunte provinciali";

c) al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) il comma 4 è abrogato.»;

d) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) il comma 6 è abrogato.";

e) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) entro quindici giorni dalla proclamazione dei Consiglieri della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il Consiglio per il suo insediamento.";

f) al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

"1-bis) il comma 10 è sostituito dal seguente:

'10. Per la definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle Città metropolitane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta metropolitana, ai sensi del medesimo articolo 82, non possono superare, complessivamente, la soglia annuale pari allo 0,5% dell'importo totale delle spese correnti del bilancio di previsione; in caso di superamento di tale limite, le indennità sono rideterminate proporzionalmente fino al raggiungimento della soglia annuale'''».

5.5

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2016».

5.6

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «il 1° gennaio 2014» con le seguenti: «alla scadenza naturale dei loro mandati».

5.7

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a) dopo le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa», aggiungere le seguenti: «Provincia di Pistoia-Prato in luogo delle Province di Pistoia e di Prato» e alla lettera b) dopo le parole: «Provincia di Sondrio,» inserire le seguenti: «Provincia di Monza e Brianza».

5.8

MATTEOLI, MANTICA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, dal 1° gennaio 2014» sopprimere le parole: «La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia» .

5.9

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «La città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia di Como – Lecco Varese – in luogo delle Province di Como, di Lecco, e di Varese;» con le seguenti: «Provincia di Como – Lecco – Varese – Monza – Brianza in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Varese, e di Monza e della Brianza».

5.10

BAIO, MANCUSO, MANTICA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «La città metropolitana di Milano» fino a: «Provincia di Monza e della Brianza».

5.11

TOFANI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla provincia di Monza e della Brianza».

5.12

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

5.13

TOFANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia» aggiungere le seguenti: «, la Città metropolitana di Bari comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Barletta-Andria-Trani».

5.14

CUTRUFO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: «La Provincia di Roma è soppressa e contestualmente sono istituite la Città metropolitana di Roma capitale, il cui territorio coincide con quello di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e la Provincia del Centro, il cui territorio coincide con quello dei restanti comuni appartenenti alla Provincia di Roma. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico, nonché l'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni».

5.15

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Entro il 31 dicembre 2013 i Comuni capoluogo della provincia soppressa, nell'ambito della procedura prevista al comma 3-bis, possono adottare, a maggioranza dei componenti del consiglio comunale, una o più deliberazioni aventi ad oggetto:

la rinuncia allo status di Città metropolitana con conseguente mantenimento della provincia;

la definizione del territorio metropolitano con indicazione dei comuni che lo costituiscono ed il

trasferimento a province limitrofe dei comuni esclusi ovvero la costituzione tra i medesimi di una nuova provincia.

Entro il medesimo termine i comuni diversi dal capoluogo possono deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, di non far parte della Città metropolitana, optando per l'inclusione in una provincia esistente o da costituire d'intesa con altri comuni in modo da garantire il rispetto dei parametri di legge.

Entro il 31 agosto 2014 il Governo adotta le occorrenti iniziative legislative per adeguare quanto già previsto per legge alle richieste modificazioni».

5.16

DEL PENNINO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "I comuni limitrofi alle Città metropolitane, anche se appartenenti ad altre province, possono deliberare, con atto del consiglio e indizione del referendum, come disciplinato dal comma 2-bis, l'adesione alla città metropolitana"».

5.17

ALBERTI CASELLATI, SAIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a.1) il comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012 è sostituito dal seguente:

"2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni ubicati nella circoscrizione territoriale della predetta provincia di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

I comuni capoluogo non ubicati nella circoscrizione territoriale della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, possono deliberare di aderire ad una città metropolitana solo nel caso in cui essi, alla data (20 luglio 2012) di adozione della deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, fossero immediatamente limitrofi alla circoscrizione territoriale di detta provincia soppressa e sempre a condizione che l'adesione avvenga con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione. In ogni caso, nessun comune può deliberare l'adesione ad una città metropolitana prima che sia stato deliberato lo statuto della città metropolitana ai sensi del comma 3-*bis*. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province sopresse"».

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b.1) il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012 è sostituito dal seguente:

"3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, che è il sindaco del comune capoluogo, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano"».

5.18

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio del comune capoluogo di regione può deliberare un articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. Sulla delibera del consiglio comunale, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, il consiglio metropolitano può prevedere e regolare nello statuto definitivo della città metropolitana la nuova articolazione del comune capoluogo ed entro i successivi novanta giorni la regione provvede alla revisione della circoscrizione territoriale. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale».

5.19

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b). Il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: »Secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio del comune capoluogo di regione può deliberare un articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. Sulla delibera del consiglio comunale, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro cento ottanta giorni dalla sua approvazione. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, il consiglio metropolitano può prevedere e regolare nello statuto definitivo della città metropolitana la nuova articolazione del comune capoluogo ed entro i successivi novanta giorni la regione provvede alla revisione della circoscrizione territoriale. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale».

5.20

VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

«1) alla lettera b) sopprimere le parole: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ' Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale ' ";

2) alla lettera f) sopprimere le parole: "ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale";

3) sopprimere la lettera g); ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.21

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: "Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana" sono sostituite dalle parole: "alla scadenza naturale dei mandati, nelle Province di cui al comma 1, è istituita la Conferenza metropolitana"».

5.22

BOSCETTO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.23

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.24

MAURO MARIA MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera c) sostituire le parole: "30 settembre" con le seguenti: "31 dicembre";

b) alla lettera e), sostituire le parole: "10 ottobre" con le seguenti: "31 dicembre"».

5.25

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «entro il 30 settembre» con le seguenti: «entro il 31 dicembre».

5.26

DI STEFANO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre».

5.27

ZANETTA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «entro il 30 settembre», con le seguenti: «entro il 31 dicembre».

5.28

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «o in mancanza, il 1° novembre 2013» con le seguenti: «La conferenza di cui al comma 3-bis, cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto».

5.29

DI STEFANO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «1° ottobre» con le seguenti: «31 dicembre».

5.30

ZANETTA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «1° ottobre», con le seguenti: «31 dicembre».

5.31

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «1° ottobre» con le parole: «31 dicembre».

5.32

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5.33

ANDRIA, MAURO MARIA MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dieci componenti» con le seguenti: «ventiquattro componenti».

5.34

ZANETTA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dieci componenti», con le seguenti: «ventiquattro componenti».

5.35

DI STEFANO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dieci componenti» con le seguenti: «ventiquattro componenti».

5.36

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera g), le parole: «dieci componenti» sostituire le parole: «ventiquattro componenti».

5.37

PIGNEDOLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «6», lettera a), dopo le parole: «secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale» aggiungere le seguenti: «e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze».

5.38

MAURO MARIA MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Al comma 1, lettera h), capoverso «6-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.39

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso «6-bis», primo periodo con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.40

DI STEFANO, SAIA

Al comma 1, lettera h), sostituire il primo periodo del capoverso «6-bis» con il seguente: «6-bis. Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.41

ZANETTA

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso «6-bis», primo periodo, con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.42

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera h) sostituire il capoverso «6-bis», primo periodo con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.43

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso 6-bis), primo periodo, con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.44

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera h), capoverso 6-bis), dopo le parole: «lettera a)», aggiungere le seguenti: «in caso di cessazione contestuale dei mandati».

5.45

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera h), capoverso 6-bis), dopo le parole: «nei casi di cui al comma 4, lettera b) e c)» aggiungere le seguenti: «o in caso di cessazione contestuale dei mandati».

5.46

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5.47

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, alla lettera i), capoverso b-bis), aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le diverse disposizioni regionali».

5.48

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis). Al comma 7-bis) alla fine del capoverso dopo le parole: "della Costituzione" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le diverse disposizioni regionali"».

5.49

ADAMO

*Al comma 1, lettera l), sostituire il capoverso 9-bis), con il seguente: «9-bis). In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il prefetto, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fissa un nuovo termine non superiore a 60 giorni per la sua adozione, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Con il decreto di scioglimento del consiglio metropolitano è nominato un commissario *ad acta* con il compito di adottare uno statuto il quale, in ordine alle modalità di elezione del sindaco metropolitano, confermerà quanto stabilito dallo statuto previsto dal comma 3-bis del presente articolo oppure, qualora tale statuto non sia stato adottato, conterrà l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo. Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro 3 mesi dal decreto di scioglimento e lo statuto adottato dal commissario *ad acta* resta in vigore sino a diversa determinazione del nuovo consiglio metropolitano».*

5.50

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera l), sostituire il capoverso 9-bis), con il seguente: «9-bis). Qualora non sia stato adottato lo statuto provvisorio e sia scaduto il termine previsto dal comma 9 per l'adozione dello statuto definitivo, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a 60 giorni al consiglio metropolitano, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Con il decreto di scioglimento del consiglio metropolitano è nominato un commissario *ad acta* con il compito di adottare uno statuto che in ordine a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo prevede l'ipotesi di cui alla lettera a). Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro 3 mesi dal decreto di scioglimento e lo statuto adottato dal commissario *ad acta* resta in vigore sino a diversa determinazione».*

5.51

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera l), sostituire il capoverso 9-bis), con il seguente:

«9-bis). Qualora non sia stato adottato lo statuto provvisorio e sia scaduto il termine previsto dal comma 9 per l'adozione dello statuto definitivo, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a 60 giorni al consiglio metropolitano, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro 50 giorni dal decreto di scioglimento».

5.56

VITALI, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nei casi di cui al comma 4 lettera a) e b) alle cariche di sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il sindaco e i consiglieri metropolitani di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della Città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della Città metropolitana".».

5.53

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate ulteriori modificazioni:

- a) al comma 3, sono soppresse le parole: "Se il Sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano";
- b) all'articolo 18, comma 4, è soppresso l'intero comma;
- c) all'articolo 18, comma 6, è soppresso l'intero comma».

5.52

FLUTTERO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In aggiunta alle misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni costituenti le Città Metropolitane provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing*, che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni».

5.54

COSENTINO, CECCANTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferme restando le misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 35, i Comuni costituenti le Città Metropolitane provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing*, che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci

delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni».

5.55

MILANA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferme restando le misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni costituenti le Città Metropolitane provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing*, che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni».

5.0.1

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Città metropolitane inserite all'interno di una provincia)

1. Le regioni possono con legge, entro il 30 giugno 2013, previa intesa con il Governo sancita in sede di Conferenza Unificata, delimitare il territorio della città metropolitana, limitandolo ai comuni contermini al comune capoluogo di regione.

2. In tal caso:

a) il territorio già individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, come territorio della città metropolitana è costituito in territorio provinciale e la provincia esercita le sue funzioni fondamentali anche sul territorio della città metropolitana;

b) alla città metropolitana spettano le funzioni fondamentali di cui all'articolo 18, comma 7, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

c) in relazione alle funzioni da esercitare, alla città metropolitana è assegnata quota parte del patrimonio, delle risorse umane e strumentali dei comuni e della provincia come individuati ai sensi della legge regionale, nonché le risorse finanziarie di spettanza di cui all'articolo 18, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 95 del 2012».

Art. 6

6.1

TANCREDI

Sopprimere l'articolo 6.

6.2

MAURO MARIA MARINO, ANDRIA, BOSONE, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto-legge n. 95 del 2012»;

2) *Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti»;

3) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* «4-bis. All'articolo 16, comma 9, del citato decreto n. 95 del 2012» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015».

6.3

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, prima delle parole: «ogni provincia istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a)2, aggiungere le parole: «Alla scadenza del mandato».

6.4

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «lettera a)», inserire le seguenti: «previa approvazione da parte dei Consigli delle autonomie locali delle Regioni a statuto ordinario interessate».

6.5

FAZZONE, DI STEFANO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le Province accorpate, previa intesa con i comuni del territorio, sentita la regione, possono adottare criteri e modalità uniformi per la regolamentazione in sede amministrativa degli effetti della successione delle Province, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali».

6.6

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, le province istituite ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a) adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti», con le seguenti: «previa individuazione di criteri e modalità condivise con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, le province istituite ai sensi dell'articolo 2, adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti».

6.7

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «La rideterminazione delle dotazioni organiche deve essere valuta in riferimento all'osservanza del n. 138/2011, tenuto conto del reale fabbisogno».

6.8

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «le relative dotazioni organiche saranno rideterminate tenendo conto dell'effettivo fabbisogno» con le parole: «la rideterminazione delle dotazioni organiche deve essere valuta in riferimento all'osservanza del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, tenuto conto del reale fabbisogno».

6.9

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sopprimere le parole: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

6.10

DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012» con le seguenti: «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12».

6.11

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole da: «Resta ferma» fino a «n. 95 del 2012», con le seguenti: «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12».

6.12

ZANETTA

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i

requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12».

6.13

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/01 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti».

6.14

ZANETTA

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/01 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti».

6.15

DI STEFANO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo 165/01 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti».

6.16

MAURO MARIA MARINO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, SANNA, VITALI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il personale collocato in mobilità negli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito dell'attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non rileva ai fini del computo dei limiti di cui all'articolo 9, commi 2-bis e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 102 della legge 12 novembre 2011, nonché di cui all'articolo 4-ter, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14.

4-ter. Il personale collocato in mobilità negli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dai suddetti enti. Ai processi di riorganizzazione derivanti dall'attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 commi 11 e seguenti della stessa legge».

4-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sede permanente di confronto presso il Ministero della Pubblica Amministrazione, con la partecipazione dei rappresentanti degli altri ministeri interessati, dell'UPI, dell'ANCI e della Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Essa si avvale di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti nominati da ciascun soggetto che ne fa parte con il compito di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumentali delle province oggetto di riordino.

4-quinques. I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle province esistenti alle nuove province e alle città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di

incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

6.17

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95/2012 recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito con legge n. 135/2012 è aggiunto il seguente periodo: «Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015».

6.18

ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

6.19

MAURO MARIA MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione, o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze, o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

6.20

FIRRARELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

6.21

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra

citare al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

6.22

DI STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

6.23

DI STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 è aggiunto il seguente periodo:

«Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015».

6.24

ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015".».

6.25

ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I trasferimenti di beni mobili ed Immobili dalle Province esistenti alle nuove province e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

5-ter. Le Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) provvedono alla gestione e alla valorizzazione del loro patrimonio mobiliare ed immobiliare, comprensivo dei beni culturali in loro proprietà.

5-quater. Per le Province di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito il Legge n. 135 del 7 agosto 2012, sono prorogati di un anno.».

6.26

MAURO MARIA MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle Province esistenti alle nuove Province e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

6.27

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle Province esistenti alle nuove vince e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di

valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

6.28

DI STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle Province esistenti alle nuove Province e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.».

6.29

ANDRIA, VITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) provvedono alla gestione e alla valorizzazione del loro patrimonio mobiliare ed immobiliare, comprensivo dei beni culturali in loro proprietà».

6.0.1

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modalità di elezione del Consiglio provinciale
e del Presidente della Provincia)*

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da trentadue membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) da ventiquattro membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) da venti membri nelle altre province".

2. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le parole: "e il presidente della provincia sono eletti" sono sostituite dalle parole: "è eletto".

3. L'articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la prima domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo

turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria.

8. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

4. L'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

12. Compiute le operazioni di cui al comma II sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato».

5. Le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale sono compatibili con le cariche di sindaco e di consigliere comunale.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'Interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province».

Art. 7

7.1

TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

7.2

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Ovunque ricorra, sostituire la parola: «2013» con la seguente: «2014» e la parola: «2014» con la seguente: «2015».

7.3

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, BEVILACQUA, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) sopprimere i commi 1 e 2;

b) al comma 3, sopprimere le parole: "nonché per il rinnovo degli organi della Provincia di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b)";

c) al comma 4, sopprimere le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2014";

d) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono abrogati."»

7.4

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«1. Il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa alla scadenza naturale del mandato.

2. Nel caso in cui il riordino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della presente legge preveda l'accorpamento di Province i cui organi di Governo cessano il loro mandato in tempi differenti, l'accorpamento avviene successivamente alla scadenza naturale del mandato più lontana in termini temporali. Fino a tale data, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della Provincia in qualità di commissario».

7.5

POLI BORTONE

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 1 con il presente:

"1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessa con la scadenza naturale delle Amministrazioni in carica.";

"b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

' 1-*bis*. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e delle Città metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, nonché per il rinnovo degli organi delle province di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), è fissata dal Ministro dell'Interno in una domenica successiva all'ultima scadenza naturale delle Amministrazioni provinciali in carica elette prima della pubblicazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in coincidenza con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge " ";
c) al comma sostituire 2 le parole: "il 31 dicembre 2013" con le seguenti: "il giorno dell'ultima scadenza naturale delle Amministrazioni provinciali in carica";
d) sopprimere il comma 3;
e) al comma 4, sostituire le parole: "30 aprile 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2013" e le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2014" con le seguenti: "a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, comma 1";
f) sopprimere il comma 5;
g) sopprimere il comma 7».

7.6

TOFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a*) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa alla scadenza naturale";
b) al comma 3 sostituire le parole: "30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «trentesimo giorno del mese che precede la scadenza naturale del mandato degli organi delle province";
c) al comma 4, sostituire le parole: "30 aprile 2013" con le seguenti: "30 aprile dell'anno che precede la scadenza naturale del mandato degli organi delle province";
d) sopprimere il comma 5».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «dalla scadenza naturale del mandato degli organi di governo».

7.7

PISCITELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a*) sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Il mandato degli organi di governo attualmente in carica nelle Province che sono oggetto del procedimento di riordino, cessa a decorrere dalla istituzione delle nuove Province e comunque dalla elezione dei nuovi organi di governo";
b) al comma 2, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2013" con le seguenti: "fino alla elezione dei nuovi organi"».

7.8

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le giunte provinciali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte del 30 per cento dei componenti nel numero risultante alla data del 31 ottobre 2012 con arrotondamento dell'eventuale percentuale all'unità superiore».

7.9

BALDASSARRI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il mandato degli organi di governo attualmente in carica nelle Province che sono oggetto del procedimento di riordino, cessa a decorrere dalla istituzione delle nuove Province e comunque dalla elezione dei nuovi organi di governo».

7.10

ANDRIA, MAURO MARIA MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino al 30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente.»;
al comma 3, sostituire le parole: «tra il 10 e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».

7.11

FAZZONE, DI STEFANO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

7.12

BOSONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessano alla scadenza naturale del mandato».

7.13

ALBERTI CASELLATI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

7.14

FIRRARELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

7.15

ZANETTA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

7.16

DI STEFANO, SAIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

7.17

VINCENZO DE LUCA, ANTEZZA, LEGNINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessano alla scadenza naturale del mandato».

7.18

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli organi delle province che scadono prima del 31 dicembre 2015 sono rinnovati sino a tale termine secondo la legge elettorale vigente al momento del rinnovo».

7.19

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Il mandato degli organi di governo attualmente in carica nelle Province che sono oggetto del procedimento di riordino, cessa a decorrere dalla istituzione delle nuove Province e comunque dalla elezione dei nuovi organi di governo».

7.20

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «il mandato degli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013» con le altre: «gli organi di governo delle province restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato».

7.21

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» inserire le seguenti: «interessate dal riordino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)».

7.22

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre».

7.95

PISTORIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre.».

7.23

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.24

BALDASSARRI

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

7.25

BOSCETTO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.26

BEVILACQUA, BIANCHI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.27

MORRA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.28

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nelle medesime province, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la giunta non può essere composta da più di quattro assessori nelle province con popolazione fino a 700.000 abitanti e da più di sei assessori nelle altre province; a decorrere dallo gennaio 2014 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre».

7.29

MARCO FILIPPI

Al comma 1, sostituire parole: «Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2011 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre» con le seguenti: «Nelle

medesime Province a decorrere dallo gennaio 2013 il numero dei componenti della la Giunta è ridotto del 50 per cento».

7.30

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa», con le parole: «alla scadenza naturale delle Province, il nuovo organo di giunta è composto da un numero massimo di 3 assessori».

7.31

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa», con le parole: «alla scadenza naturale delle province, il nuovo organo di giunta è composto da un numero massimo di 4 assessori».

7.33

BOSCETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «cessa il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «cessa alla scadenza naturale».

7.34

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, sostituire le parole: « il 31 dicembre 2013» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con l'elezione degli organi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012».

7.35

ZANETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «2013», con le seguenti: «2014».

7.36

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia che può delegarle ad un numero massimo di tre Consiglieri».

7.37

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mandato degli organi di governo delle Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente legge, cessa alla scadenza naturale del mandato».

7.38

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «Nei casi in cui in una data compresa tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013, si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000» con le seguenti: «nei casi di eventuale scadenza anticipata del mandato di governo oppure di scadenza dell'incarico di commissario straordinario, nominato ai sensi del decreto-legge n. 267 del 2000».

7.39

ZANETTA, SAIA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», con le seguenti: «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».

7.40

PICHETTO FRATIN

Al comma 2, sostituire le parole: «e il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «e l'elezione degli organi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012».

7.41

BOSCETTO

Al comma 2, sostituire le parole: «e il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «la data delle elezioni di cui al comma 3».

Conseguentemente, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino alla data delle elezioni di cui al comma 3».

7.42

ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le parole: «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».

7.43

FIRRARELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le parole: «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».

7.44

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 2, le parole: «e il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e la istituzione delle nuove Province».

7.45

BALDASSARRI

Al comma 2, le parole: «e il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e la istituzione delle nuove Province».

7.46

BALDASSARRI

Al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla elezione dei nuovi organi».

7.47

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino alla elezione dei nuovi organi».

7.48

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le parole: «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».

7.49

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «è nominato un commissario straordinario» sono soppresse.

7.50

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013» con le parole: «al fine di decidere ed organizzare, la nuova elezione degli organi di governo provinciale».

7.51

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «il prefetto, individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere, nomina un proprio commissario».

7.52

DI STEFANO

Al comma 2, sostituire, in fine, il termine: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente.».

7.53

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 3.

7.54

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui al comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

7.55

ALBERTI CASELLATI

Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».

7.56

BOSCETTO

Al comma 3 sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2016.».

7.57

FIRRARELLO

Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».

7.58

DI STEFANO, SAIA

Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».

7.59

ZANETTA

Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».

7.60

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».

7.61

PICHETTO FRATIN

Al comma 3, sostituire le parole: «novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «aprile dell'anno 2014».

7.62

CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis: I commi 16 e 17 dell'articolo 23 del decreto-legge 201 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi. Il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.63

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo

comma della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) procedono, anche in forma associata, entro sei mesi dalla data prevista per il riordino, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane».

7.64

MAURO MARIA MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 30 dicembre 2013, le province oggetto di riordino ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'art. 133; primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) procedono, anche in forma associata, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane».

7.65

FAZZONE, DI STEFANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 30 dicembre 2013, le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) procedono, anche in forma associata, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane».

7.66

DI STEFANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 30 dicembre 2013, le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) procedono, anche in forma associata, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane.».

7.67

BOSCETTO

Al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 30 aprile 2013» con le seguenti: «Entro il 30 settembre 2015».

Consequentemente sopprimere le seguenti parole: «a decorrere dallo gennaio 2014».

7.68

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 2013» con le seguenti: « Entro il 30 luglio 2013».

7.73

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «oggetto di riordino» sino a: «e di Monza e Brianza».

7.69

BAIO, MANCUSO, MANTICA, MAZZUCONI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «di Milano e di Monza e della Brianza».

7.70

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di regione» con le seguenti: «al prefetto in cui ha sede il capoluogo di provincia».

7.71

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «nel termine di venti giorni» con le parole: «nel termine di quaranta giorni».

7.72

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «Nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva» con le seguenti: «trasmette gli atti al Ministero degli interni che provvede a nominare un commissario in via sostitutiva».

7.74

FAZZONE, DI STEFANO

Sopprimere il comma 5.

7.75

BOSCIETTO

Sopprimere il comma 5.

7.76

PICHETTO FRATIN

Al comma 5, dopo le parole: «Limitatamente all'anno 2013» aggiungere le seguenti: «ed all'anno 2014» e conseguentemente sostituire le parole: «30 maggio 2013» con le seguenti: «30 giugno 2013, e per l'anno 2014, entro il 31 dicembre 2013,».

7.77

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 5, sostituire le parole: «approvano il bilancio di previsione prorogabilmente entro il 30 maggio... in via sostitutiva» con le seguenti: «approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 30 dicembre 2013.».

7.78

ZANETTA

Al comma 5, sostituire le parole da: «approvano il bilancio di previsione prorogabilmente entro il 30 maggio», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 30 dicembre 2013.».

7.79

MAURO MARIA MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Al comma 5, sostituire le parole da: «approvano il bilancio di previsione prorogabilmente entro il 30 maggio» fino alla fine del comma con le seguenti: «approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 31 dicembre 2013.».

7.80

DI STEFANO

Al comma 5, sostituire le parole da: «approvano il bilancio di previsione» sino alla fine del comma, con le seguenti: «approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 30 dicembre 2013.».

7.81

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «il prefetto, individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere, nomina un proprio commissario».

7.82

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «di cui al comma 4».

7.83**CALDEROLI, DIVINA***Sopprimere il comma 6.***7.84****FAZZONE, DI STEFANO***Al comma 6, sostituire le parole: «entro due mesi» con le seguenti: «Entro 180 giorni.».***7.85****PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI***Al comma 6, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, previo allineamento dei bilanci delle province riordinate, anche prevedendo contribuzioni straordinarie o speciali a carico dei residenti nel territorio della provincia con il bilancio meno virtuoso.».***7.86****DI STEFANO***Sopprimere il comma 7.***7.87****ANDRIA, MAURO MARIA MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO***Sopprimere il comma 7.***7.88****FAZZONE, DI STEFANO***Sopprimere il comma 7.***7.90****FAZZONE, DI STEFANO***Al comma 7, sopprimere le parole: «salva l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 18, comma 4 del citato decreto-legge n. 95/2012».***7.89****VITALI***Al comma 7, primo e secondo periodo, dopo la parola: «statuto» sopprimere la parola: «provvisorio».**Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e c)».**Al comma 7, dopo il terzo periodo, aggiungere le parole: «In tutti i casi in cui lo statuto preveda l'elezione del sindaco secondo la modalità di cui al già citato articolo 18, comma 4, lettera c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitano al primo turno ordinario annuale successivo alla legge della regione di cui al comma 2-bis del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto».***7.92****FAZZONE, DI STEFANO***Al comma 7, le parole: «si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4» sono sostituite dalle parole: «si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto approvato dalla conferenza metropolitana, tenuto conto delle disposizioni indicate al comma 7-bis».***7.91****FAZZONE, DI STEFANO***Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:**«7-bis. il sindaco e il consiglio delle città metropolitana, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».***7.93****CALDEROLI, DIVINA***Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono soppresse le lettere a) e b)».

7.94

CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 12 è soppresso».

7.0.1

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della costituenda provincia della Romagna, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma precedente. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno ed i sindaci dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.

3. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, designano entro 10 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 2.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 tassativamente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al medesimo comma fissa un ulteriore congruo termine comunque non superiore a 60 giorni; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province interessate, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della costituenda provincia della Romagna o della regione Emilia-Romagna.

7. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel circondario del tribunale di Pesaro sono soppressi i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni Montecopiolo e Sassofeltrio

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

9. Il fondo speciale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e della Finanze per la copertura delle spese derivanti dagli adempimenti amministrativi compresi nel presente articolo e nella legge n. 117/2009 per un importo complessivo pari a 2 Milioni di euro, coperti da pari riduzione del fondo previsto dall'articolo 25 della legge 88 del 2009, è ripartito i comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci, Maiolo, Sassofeltrio e Montecopiolo come segue:

a) 1,5 milioni di euro, pari al 75 per cento del fondo, ai comuni con popolazione inferiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012

b) 0,5 milioni di euro, pari al 25 per cento del fondo, ai comuni con popolazione superiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012

c) nel rispetto delle suddivisioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il 50 per cento dei fondi dovranno essere suddivisi sulla base della superficie del territorio di ogni singolo comune ed il 50 per cento sulla base della popolazione residente di ogni singolo comune alla data del 1 luglio 2012».

7.0.2

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art 7-bis.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.
3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:
a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
b) da 20 membri nelle altre province".
4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".
6. In attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

7.0.5

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.
3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:
a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
b) da 20 membri nelle altre province".
4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".
6. In attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

7.0.6

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.
3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: un consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:
 - a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
 - b) da 20 membri nelle altre province.
4. L'articolo 47, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: « non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.»
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".
6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

7.0.7

FIRRARELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.
3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:
 - a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
 - b) da 20 membri nelle altre province".
4. L'articolo 47, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".
6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

7.0.8

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 7-bis.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, alla elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia si applica la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decretolegge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2. Conseguentemente, all'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 16 e 17 sono abrogati.
3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:
 - a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
 - b) da 20 membri nelle altre province".
4. L'articolo 47, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale"».

7.0.9

DI STEFANO

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.
3. L'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:
a) da 24, membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
b) da 20 membri nelle altre province.
4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
"*b*)" non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti."
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".
6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane.».

7.0.10

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.
3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:
a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
b) da 20 membri nelle altre province".
4. L'articolo 47, comma 5« lettera *b*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
"non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".
6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

7.0.12

MAURO MARIA MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, VITTORIA FRANCO

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal citato decreto-legge n. 95 del 2012, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.
3. Al citato decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

- a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
b) da 20 membri nelle altre province";
c) il comma 5, lettera b), dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".
d) all'articolo 64, comma 1, sono soppresse le parole: "e provinciale".
4. In attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane.
5. Sono soppressi i commi da 15 a 17 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

7.0.3

DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'applicazione del riordino delle Province e delle Città metropolitane di cui alla presente legge, è subordinata all'approvazione, mediante referendum, da parte della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati».

7.0.4

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 7-ter.

(Abrogazioni)

Il comma 18 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato».

7.0.11

BOSCETTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incidenza del riordino sui circondari dei Tribunali)

1. Nei circondari di comuni capoluogo di provincia quali risulteranno dall'espletamento delle procedure di riordino, resta valido il termine del 30 giugno 2011 di cui al comma 2, lettere a) e c) dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "capoluogo di provincia" aggiungere le seguenti: "e dei tribunali sub provinciali ad essi prevalenti secondo i criteri di cui alla lettera b)";

b) alla lettera c), dopo le parole: "capoluogo di provincia" aggiungere le seguenti: "e dei tribunali sub provinciali ad essi prevalenti secondo i criteri di cui alla lettera b)";».

Art. 8

8.1

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 16, comma 7, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "600 milioni di euro".

1-bis. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse nella disponibilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, come modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012».